



STUDIO LEGALE **M**

AVV. MARIANNA VETRANO

PENALE, CIVILE, AMMINISTRATIVO,
LAVORO, PREVIDENZA, IMMIGRAZIONE
LEGISLAZIONE SCOLASTICA

Via Veccio, 11 – 80030 - Roccarainola – NA

Tel./Fax 0823751400 Cell. 3209310012

e-mail: avvmariannavetrano@libero.it

pec: avvmariannavetrano86@pec.it

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO– ROMA

Sezione III Bis

RG 4894/2018

MOTIVI AGGIUNTI

con contestuale istanza cautelare ex artt. 55 e 56 c.p.a. ed istanza ex art. 151 c.p.c.

PER I RICORRENTI:

1. **AINO FRANCESCA** (C.F. NAIFNC98P55F839I), nata a Napoli (NA) il 27/06/1983 15/09/1998 e residente in Ariano Irpino (AV), alla via Rione piano di zona n. 73.
2. **RAINONE DANIELE** (C.F. RNNDNL93D14A509U), nato a Avellino (AV), il 14/04/1993, e residente in Carbonara di Nola alla via Del Rinnovamento.
3. **IACONO OLMA** (CNILMO75C52D702M), nata Forio (NA) il 12/03/1975 e residente in Forio (NA) alla via Leonardo Impagliazzo, 138.
4. **SPAGNOLI DELFINA** (C.F. SPGDFN65A70F839S), nata a Napoli (NA) il 30/01/1965 e residente a Napoli (NA), alla Via San Giacomo dei Capri n.65.
5. **BALLARO' GIOVANNA** (C.F. BLLGNN78E67F205E), nata a Milano il 27/05/1978, e residente in Montasano Lombardo (LO) alla via Delle Robinie, 8.
6. **D'ANTONIO LOREDANA** (C.F. DNTLDN65H49B990D) nata a Casoria (NA) il 09/06/1965 e residente in Santa Maria a Vico (CE) alla via Clemente Piscitelli n. 21.
7. **ARMATORE FERDINANDO** (C.F. RMTFDN89T20M289U) nato a Massa di Somma (NA) il 20/12/1989 e residente in Somma Vesuviana (NA) alla via Macedonia n. 25.

Rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Marianna Vetrano (C.F. VTRMNN86A67A509J) del foro di Nola, elett.te domiciliati presso il Suo Studio Legale sito in Roccarainola, alla via Veccio n. 11, 80030 (NA); la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ex art. 170cpc al

numero di fax 0823751400 e/o ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L. 112/2008 presso le Caselle PEC del Processo Telematico di cui all'art. 11 D.M. 17/07/2008, ovvero all'indirizzo p.e.c. avvmarianavetrano86@pec.it.

- ricorrenti -

Contro

MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore* in carica, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi, n. 12.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA (C.F. 80039860632), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Via Ponte della Maddalena, 55, 80142 Napoli.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (C.F. 97254200153) in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Via Polesine, 13 – 20139 – Milano.

- resistenti –

nei confronti di

tutti i candidati ITP che hanno presentato regolarmente la domanda di partecipazione al concorso su istanze on line nei termini previsti dal bando, per le classi concorsuali e posti di sostegno della SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO e per le regioni scelte dagli odierni ricorrenti, e che, in virtù dell'inserimento dei suddetti ricorrenti nelle graduatorie regionali per le quali hanno presentato domanda, sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) e scavalcati in graduatoria per punteggio dai ricorrenti per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

- potenziali resistenti-

Nel ricorso RG n. 4894/2018

Proposto

Per annullamento, in parte qua

Previa adozione di misura cautelare

A) del **Decreto Legislativo n. 59 del 13/04/2017, G.U. n. 112 del 16/05/2017, Suppl. Ordinario n. 23**, recante *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*, nella parte in cui prevede al Capo V (Fase Transitoria), art. 17 (Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente), comma 3 che *“la procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018, e' riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun soggetto puo' partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato. Sono altresì ammessi con riserva al concorso per i posti di sostegno i docenti che conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto”*, non consentendo ai ricorrenti, quali ITP, di poter partecipare al concorso agevolato.

B) del **Decreto Ministeriale n. 995 del 15/12/2017, G.U. n. 33 del 09/02/2018** recante “*Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione*”, nella parte in cui prevede all'art. 6, comma 2 che “*gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017. Possono altresì partecipare al concorso per posti di sostegno purché, in aggiunta, siano specializzati sul sostegno*”, non consentendo ai ricorrenti, quali ITP, di poter partecipare al concorso agevolato. Nonché l'annullamento dell'art. 7 comma 2 nella parte in cui prevede che: “*I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione*”.

C) del **Decreto Dipartimentale n. 85 del 01/02/2018** recante “*Concorso di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado*”, nella parte in cui prevede all'art. 3, comma 2 che “*gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017. Possono altresì partecipare al concorso per posti di sostegno purché, in aggiunta, siano specializzati sul sostegno*”, non consentendo ai ricorrenti, quali ITP, di poter partecipare al concorso agevolato.

D) del **Bando di Concorso G.U. n. 14 del 16/02/2018, (le cui domande si potevano presentare su istanze on line dalle ore 9 del 20 febbraio alle ore 23,59 del 22 marzo 2018, i cui termini sono stati prorogati fino al 26 marzo 2018)** recante “*Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado*” nella parte in cui prevede all'art. 3, comma 2 che “*gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle GAE oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31/05/2017. Possono altresì partecipare al concorso per posti di sostegno purché, in aggiunta, siano anche specializzati sul sostegno*”, non consentendo ai ricorrenti, quali ITP, di poter partecipare al concorso agevolato, nonostante abbiano presentato la domanda di partecipazione cartacea, e di poter essere assunti a tempo indeterminato. Nonché l'annullamento dell'art. 4 comma 3 secondo cui “*I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione*”.

Nonché l'annullamento:

E) di ogni altro atto e/o decreto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, connesso e/o collegato, a qualsiasi titolo, a quello impugnato, anche non noto o conosciuto dai ricorrenti e di data ignota, con i quali sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, non consentendo ai ricorrenti, quali ITP, di poter partecipare al concorso agevolato.

E previa declaratoria, in via cautelare, del diritto dei ricorrenti a partecipare con riserva, mediante anche prove suppletive, al predetto concorso agevolato docenti 2018 per le classi di concorso e le province per le quali abbiano fatto specifica richiesta, **con condanna** al risarcimento in forma specifica e/o in forma equivalente di tutti i danni patiti e patendi dai ricorrenti per effetto dell'esclusione dalla procedura concorsuale.

PREMESSO CHE

I ricorrenti proponevano ricorso a Codesto Tribunale per impugnare gli atti sopra individuati per i motivi in fatto e diritto che di seguito si riportano integralmente:

Fatto

- *Premesso che i ricorrenti sono tutte docenti precari della scuola, abilitati all'insegnamento in virtù del diploma di maturità tecnico/professionale in loro possesso, conseguito, come da certificazione che si produce.*

- *In particolare, la situazione soggettiva dei ricorrenti è così sintetizzabile, come risulta in dettaglio dai documenti allegati:*

1. *La ricorrente **AINO FRANCESCA** si è diplomata presso l'Istituto Superiore Paritario Kennedy di Avellino, conseguendo il diploma di Maturità Tecnico – Settore Economico Indirizzo amministrazione, finanza e marketing in data 10/07/2017, con votazione 65/100. Secondo quanto previsto dal DM n. 39 del 30 gennaio 1998 (che indica i titoli di accesso alle classi di concorso) e successive modifiche ed integrazioni (DPR n. 19/2016 che ha aggiornato le classi di concorso), la ricorrente può insegnare nella Scuola Secondaria di Secondo Grado le classi di concorso: B016 laboratorio di scienze e tecnologie informatiche. Nell'anno 2017 ha conseguito la certificazione Eipass. In data 06/03/2018 ha presentato domanda cartacea di partecipazione al concorso agevolato docenti 2018, per la regione Campania, per la classe di concorso B016, con contestuale diffida, documenti e il bonifico di 5,00 euro per i diritti di segreteria al fine di poter partecipare al concorso.*

2. *Il ricorrente **RAINONE DANIELE** si è diplomato presso l'istituto IPSAR "De Medici" di Ottaviano conseguendo il diploma di maturità alberghiero Tecnico dei servizi della ristorazione con votazione 65/100, durante l'a.s. 2011/2012. Secondo quanto previsto dal DM n. 39 del 30 gennaio 1998 (che indica i titoli di accesso alle classi di concorso) e successive modifiche ed integrazioni (DPR n. 19/2016 che ha aggiornato le classi di concorso), il ricorrente può insegnare nella Scuola Secondaria di Secondo Grado le classi di concorso: B20 Laboratorio di servizi enogastronomici, settore cucina. Nell'anno 2016/17 ha conseguito il corso di perfezionamento di 1500 ore in "Didattica inclusiva per alunni con Dsa" presso l'università degli studi Unitelma Sapienza di Roma. Attualmente è inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia della provincia di Brescia per le suddette classi di concorso. In data 13/03/2018 ha presentato domanda cartacea di partecipazione al concorso agevolato docenti 2018, per la regione Campania, per la classe di concorso B020 con contestuale diffida, documenti e il bonifico di 5,00 euro per i diritti di segreteria al fine di poter partecipare al concorso.*

3. *La ricorrente **IACONO OLMA** si è diplomata presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per geometri "Enrico Mattei" di Napoli (NA), conseguendo il diploma di Maturità come Ragioniere e Perito Commerciale in data 10/07/1998, con votazione 60/60. Secondo quanto previsto dal DM n. 39 del 30 gennaio 1998 (che indica i titoli di accesso alle classi di concorso) e successive modifiche ed integrazioni (DPR n. 19/2016 che ha aggiornato le classi di concorso), la ricorrente può insegnare nella Scuola Secondaria di Secondo Grado la classe di concorso: A66 (ex 75/A e 76/A) Trattamento testi e dati ed Applicazione. In data 19/02/2018 ha presentato al MIUR e all' USP di Napoli per la provincia di Napoli, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, richiesta cartacea di inserimento nelle GAE e nella seconda fascia d'istituto per le suddette classi di concorso, senza alcun esito. Attualmente è in atto il ricorso per il riconoscimento del titolo di abilitazione e per il passaggio in seconda fascia d'istituto innanzi al Presidente della Repubblica. In data 19/03/2018 ha presentato domanda cartacea di partecipazione al concorso agevolato docenti 2018, per la regione Campania, per la classe di concorso A066, con contestuale diffida, documenti e bonifico di 5,00 euro per i diritti di segreteria al fine di poter partecipare al concorso.*

4. *La ricorrente **SPAGNOLI DELFINA** si è diplomata presso l'Istituto tecnico statale di Napoli (NA), conseguendo il diploma di Maturità come Ragioniere e Perito Commerciale in data 30/07/1984, con votazione 60/60. Secondo quanto previsto dal DM n. 39 del 30 gennaio 1998 (che indica i titoli di accesso alle classi di concorso) e successive modifiche ed integrazioni (DPR n. 19/2016 che ha aggiornato le classi di concorso), la ricorrente può insegnare nella Scuola Secondaria di Secondo Grado le classi di concorso: A66 (ex 75/A e 76/A) Trattamento testi e dati ed Applicazione. In data 01/12/2006 ha conseguito diploma di abilitazione all'esercizio alla professione di consulente del lavoro. In data 15/03/2018 ha presentato domanda cartacea di partecipazione al concorso agevolato docenti 2018, per la regione Campania, per la classe di concorso A066, con contestuale diffida, documenti e il bonifico di 5,00 euro per i diritti di segreteria al fine di poter partecipare al concorso.*

5. La ricorrente **BALLARÒ GIOVANNA** si è diplomata presso l'ISTR "Piero Della Francesca" di San Donato Milanese (MI), conseguendo il diploma di Maturità come Ragioniere e Perito Commerciale Giuridico Economico Aziendale (Prog. Sirio) in data 06/07/2004, con votazione 89/100. Secondo quanto previsto dal DM n. 39 del 30 gennaio 1998 (che indica i titoli di accesso alle classi di concorso) e successive modifiche ed integrazioni (DPR n. 19/2016 che ha aggiornato le classi di concorso), la ricorrente può insegnare nella Scuola Secondaria di Secondo Grado le classi di concorso: A66 (ex 75/A e 76/A) Trattamento testi e dati ed Applicazione. In data 05/03/2018 ha presentato domanda cartacea di partecipazione al concorso agevolato docenti 2018, per la regione Lombardia, per la classe di concorso A066, con contestuale diffida, documenti e il bonifico di 5,00 euro per i diritti di segreteria al fine di poter partecipare al concorso.

6. La ricorrente **D'ANTONIO LOREDANA** si è diplomata presso l'Istituto tecnico industriale statale "Leonardo da Vinci" di Napoli conseguendo il diploma di Perito industriale capotecnico specializzazione in chimica industriale nell'anno scolastico 1985/86 con votazione 36/60. Secondo quanto previsto dal DM n. 39 del 30 gennaio 1998 (che indica i titoli di accesso alle classi di concorso) e successive modifiche ed integrazioni (DPR n. 19/2016 che ha aggiornato le classi di concorso), il ricorrente può insegnare nella Scuola Secondaria di Secondo Grado le classi di concorso: B012 Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche, B003 Laboratorio di fisica. La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami per n. 2 posti di tecnico di laboratorio analisi classificandosi al 19° posto della graduatoria nel 2005; successivamente ha conseguito la laurea in Tecnico di laboratorio biomedico nell'anno 2005/2006. Attualmente è inserita a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia della provincia di Caserta per le suddette classi di concorso. In data 10/04/2018 ha presentato domanda cartacea di partecipazione al concorso agevolato docenti 2018, per la regione Campania, per le classi di B012 e B003 con contestuale diffida, documenti e i due bonifici di 5,00 euro per i diritti di segreteria al fine di poter partecipare al concorso.

7. Il ricorrente **ARMATORE FERDINANDO** si è diplomato presso Istituto tecnico Industriale statale "Ettore Majorana" in Somma Vesuviana (NA) nell'anno 2007/2008 con votazione 62/100. Secondo quanto previsto dal DM n. 39 del 30 gennaio 1998 (che indica i titoli di accesso alle classi di concorso) e successive modifiche ed integrazioni (DPR n. 19/2016 che ha aggiornato le classi di concorso), il ricorrente può insegnare nella Scuola Secondaria di Secondo Grado le classi di concorso: B016 Laboratori di scienze e tecnologie informatiche, B003 Laboratorio di fisica. Successivamente ha partecipato al corso di formazione di "sistema di rete" nel 2010. In data 10/04/2018 ha presentato domanda cartacea di partecipazione al concorso agevolato docenti 2018, per la regione Campania, per le classi di B016, B003 con contestuale diffida, documenti.

- Premesso che l'Amministrazione ha, difatti, negato ai ricorrenti l'accesso al "Concorso 2018 per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado", in quanto non ha considerato, nel corso di tutti questi anni, il diploma tecnico/professionale in loro possesso, titolo idoneo per l'accesso al concorso, nonché titolo abilitante.

- In realtà il diploma tecnico industriale/professionale posseduto dai ricorrenti è a tutti gli effetti titolo abilitante ex lege, in quanto:

per gli insegnanti tecnico pratici (ITP) in possesso del diploma tecnico pratico conseguito prima della chiusura delle graduatorie permanenti, a parità dei diplomati magistrale ante 2001/2002, dovrebbero essere considerati abilitanti ed essere inseriti nelle GAE (in considerazione delle varie sentenze favorevoli nei loro confronti, sia al Tar che al giudice del lavoro) o quanto meno nella II fascia d'istituto, come previsto dal D.M. n. 374 del 01/06/2017 per i diplomati magistrali ante 2001/2002;

per gli insegnanti tecnico pratici (ITP), quali i ricorrenti, in possesso del diploma tecnico pratico conseguito sia prima che successivamente alla "chiusura" delle graduatorie permanenti a seguito dell'articolo 1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non sono stati mai attivati percorsi formativi volti a conseguire, in via ordinaria, il titolo abilitativo richiesto. Pertanto, esclusi dalla partecipazione ai percorsi ordinamentali di abilitazione con i Tirocini Formativi Attivi - T.F.A

- (ai quali erano ammessi solo i laureati), è stato loro, da ultimo, unicamente consentito di partecipare ai Percorsi Abilitanti Speciali - PAS, tuttavia fissando criteri illegittimi per l'accesso agli stessi (per i quali occorrevano 36 mesi di servizio, requisito non posseduto dai ricorrenti, i quali, anche se dopo essersi diplomati hanno sempre espresso la volontà di voler insegnare

presentando ad ogni aggiornamento domanda di inserimento in terza fascia d'istituto, non sono mai stati chiamati dagli istituti di secondo grado per poter maturare i 36 mesi di servizio).

Da ultimo il Tar Lazio, con le sentenze nn. 8172/2017 e 8175/2017, ha accolto i ricorsi degli ITP, consentendogli di partecipare alle sessioni suppletive d'esame del concorso 2016, riservato solo ai docenti abilitati.

Dunque, in base alla legge ed alla recente giurisprudenza, il diploma di maturità tecnico industriale/professionale di cui i ricorrenti sono in possesso, ha valore abilitante, e gli avrebbe dovuto consentire di accedere da subito a tutti i canali di reclutamento e conferimento di incarichi riservati a personale scolastico abilitato e, dunque, avrebbe dovuto dare anche titolo per la partecipazione al concorso semplificato docenti 2018 dedicato agli aspiranti insegnanti in possesso di abilitazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado o inseriti nelle Gae o in seconda fascia d'istituto entro il 30 maggio 2017.

Invece, la **c.d. abilitazione degli ITP** è stata, di fatto, solo recentemente riconosciuta dalla giurisprudenza e dal MIUR, in particolare grazie alla:

- Sentenza n. 9234/2017 decreto Presidenziale n. 4142/2017 e la sentenza n.3313/17 del Tar Lazio secondo cui agli ITP deve essere riconosciuto il valore abilitante del Diploma posseduto. Il Tar ha confermato la ricostruzione sostenuta dai ricorrenti, sottolineando come i Docenti ITP siano stati "impossibilitati a partecipare alle procedure abilitative speciali sinora bandite". Il Tar ha inoltre sottolineato come le "disposizioni normative non appaiono aver mai istituito procedure abilitative ordinarie per tale categoria di insegnanti".

- Nota Miur del 23/08/2017 con la quale il MIUR invita tutti gli uffici scolastici regionali a conformarsi alla sentenza del Tar Lazio n. 9234/2017 e ad inserire in seconda fascia d'istituto i ricorrenti ITP.

- Ordinanza del 24/06/2016 del Tribunale di Pistoia, confermando il riconoscimento del titolo abilitante di un'ITP e consentendole di essere inserita nelle GAE di Pistoia;

- Sentenza del Tribunale di Pordenone, con la quale è stato inserito, a pieno titolo, nelle GAE di Pordenone un ITP;

- Sentenze nn. 8172/2017 e 8175/2017 del Tar Lazio con le quali è stato dichiarato illegittimo il bando del Concorso 2016 che escludeva i docenti in possesso di diploma ITP, confermando il diritto alla partecipazione alle prove concorsuali per Insegnanti Tecnico Pratici dei ricorrenti in possesso di diploma utile per l'accesso alle materie di insegnamento tecnico-pratico. In particolare, secondo il TAR "appare illegittima la clausola del bando (e il conforme provvedimento applicativo di essa) che, limitatamente al caso da ultimo esposto, non consenta la partecipazione al concorso anche a prescindere dall'abilitazione" se non sono stati attivati precedenti percorsi abilitativi ordinari. Il TAR Lazio, dunque, "definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti di esclusione impugnati, con ammissione alle prove d'esame".

Per diversi anni il Miur ha assunto provvedimenti che non hanno mai previsto l'inserimento dei diplomati presso istituti tecnici professionali all'interno delle GAE o almeno all'interno della II fascia d'istituto.

Tra i tanti, **il D.M. 1.4.2014 n. 235**, recante disposizioni per l'aggiornamento delle G.A.E. per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17, col quale ancora una volta l'Amministrazione **non ha previsto la possibilità né giuridica né materiale** per i docenti muniti, come i ricorrenti, del diploma di maturità tecnico/professionale, **di presentare domanda di inserimento** nelle G.A.E., utilizzabili per l'assunzione a tempo indeterminato, continuando ad ignorarne la riconosciuta validità come titolo abilitante. Di conseguenza, i ricorrenti **non hanno potuto materialmente presentare domanda ordinaria (via WEB) di inserimento nelle graduatorie**, in quanto la piattaforma web denominata "Istanze on line", non riconoscendo come titolo valido, per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma di maturità tecnico/professionale, concretamente non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR. Occorre sottolineare a tal proposito che il D.M. 235/2014 ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria. Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line". Più precisamente, ai sensi del D.M. 235/2014, all'art. 9, commi 2 e 3, "Modalità di presentazione delle domande", [...] la domanda (n.d.r. di

permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento) (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...]: a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line-presentazione delle Istanze via web-registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web. Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, "Regolarizzazioni e esclusioni", stabiliva che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].

Anche con il successivo **DM n. 325 del 03/06/2015** di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il Miur, ha continuato ad assumere una condotta inadempiente, anch'essa censurata dinanzi ai Giudici amministrativi, i quali hanno confermato, ancora una volta, l'illegittimità del comportamento del Miur e del suddetto decreto.

Inoltre, con il **DM 495 del 22 giugno 2016**, il Miur ha disposto la riapertura delle GAE 2014/2017, al fine di consentire alcune operazioni, quali lo scioglimento di riserve, l'inserimento di titoli di preferenza ex lege previsti, senza però prevedere l'inclusione di coloro che, come i ricorrenti, sono in possesso di un titolo abilitante.

Cosa più grave, con il **D.M. n. 374 del 01/06/2017**, recante "aggiornamento II e III fascia delle Graduatorie di circolo e d'istituto personale docente ed educativo – triennio scolastico 2017/2020" il MIUR non solo non ha consentito ai ricorrenti di abilitarsi all'insegnamento delle proprie classi di concorso con percorsi ordinari (TFA), ma non gli ha consentito, quale ITP, di inserirsi nella seconda fascia d'istituto, bensì solo nella III fascia d'istituto.

Inoltre, di recente, col **D.M. n. 400 del 12/06/2017**, recante "l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/2017, successivamente prorogato al 2019 (art. 1, comma 10 bis D.L. 210/2015), il MIUR decreta, con effetto dall' a.s. 2017/2018, lo scioglimento della riserva da parte degli aspiranti già inclusi con riserva perché in attesa di conseguire il titolo abilitante e che conseguiranno l'abilitazione entro l' 8 luglio 2016, riaprendo una finestra volta all'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento esclusivamente a favore di alcuni soggetti, continuando ad escludere i ricorrenti, ITP, che rivendicano il medesimo diritto.

Inoltre con la **Nota Ministeriale del 25/07/2017** è stato prorogato il termine per presentare il modello B di scelta delle sedi per l'aggiornamento delle graduatorie di II e III fascia d'istituto, consentendo ai ricorrenti di presentare il modello B per la III fascia d'istituto e non per la II fascia d'istituto di cui gli stessi avrebbero diritto

Nonché col **D.M. n. 522 del 26/07/2017**, recante "pubblicazione del contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di secondo grado da effettuarsi per l'a.s. 2017/2018", nella parte in cui prevede all'art. 2 comma 2 che "il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli attualmente vigenti e le graduatorie ad esaurimento", il MIUR non ha consentito ai ricorrenti, quali ITP, di essere inseriti nelle GAE, nemmeno in una fascia aggiuntiva, nonostante abbiano presentato richiesta di inserimento cartacea, e di poter essere assunti a tempo indeterminato.

Nonostante ciò, all'uscita del bando di concorso per docenti abilitati 2018, il Miur ancora una volta pone dei limiti illegittimi, ovvero "essere in possesso di abilitazione ed essere inseriti nelle GAE o in seconda fascia d'istituto entro maggio 2017". In particolare, con i vari provvedimenti che il Miur ha adottato, gli odierni ricorrenti sono stati sempre esclusi dalla procedura concorsuale docenti 2018. In particolare:

con il **Decreto Legislativo n. 59 del 13/04/2017, G.U. n. 112 del 16/05/2017, Suppl. Ordinario n. 23**, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", al Capo V (Fase Transitoria), art. 17 (Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente), comma 3 "la procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018, e' riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b).

Ciascun soggetto puo' partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato. Sono altresì ammessi con riserva al concorso per i posti di sostegno i docenti che conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto”, non consentendo ai ricorrenti, quali ITP, di poter partecipare al concorso agevolato.

*Con il **Decreto Ministeriale n. 995 del 15/12/2017, G.U. n. 33 del 09/02/2018** recante “Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione”, all'art. 6, comma 2 “gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017. Possono altresì partecipare al concorso per posti di sostegno purché, in aggiunta, siano specializzati sul sostegno”, non consentendo ai ricorrenti, quali ITP, di poter partecipare al concorso agevolato.*

*Con il **Decreto Dipartimentale n. 85 del 01/02/2018** recante “Concorso di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, all'art. 3, comma 2 “gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017. Possono altresì partecipare al concorso per posti di sostegno purché, in aggiunta, siano specializzati sul sostegno”, non consentendo ai ricorrenti, quali ITP, di poter partecipare al concorso agevolato.*

*Con il **Bando di Concorso G.U. n. 14 del 16/02/2018, (le cui domande si potevano presentare su istanze on line dalle ore 9 del 20 febbraio alle ore 23,59 del 22 marzo 2018, i cui termini sono stati prorogati fino al 26 marzo 2018)** recante “Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” all'art. 3, comma 2 “gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle GAE oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31/05/2017. Possono altresì partecipare al concorso per posti di sostegno purché, in aggiunta, siano anche specializzati sul sostegno”, non consentendo ai ricorrenti, quali ITP, di poter partecipare al concorso agevolato, nonostante abbiano presentato la domanda di partecipazione cartacea, e di poter essere assunti a tempo indeterminato.*

- Tale condotta risulta illogica sotto diversi profili che verranno meglio analizzati successivamente.

I ricorrenti rilevano come neppure con le modifiche in atto al sistema di reclutamento del personale docente, sia stato previsto un adeguamento della loro situazione che si presenta peculiare, proprio perché non si comprende per quale motivo il titolo in questione, regolarmente conseguito ed ormai ritenuto titolo abilitante, non possa consentire l'accesso e la partecipazione al concorso semplificato.

- I ricorrenti, quindi censurano la loro illegittimità, in parte de qua sotto i profili che saranno meglio evidenziati nei motivi di censura, ed anche il silenzio che si è formato sulle legittime richieste di partecipazione al concorso.

- I ricorrenti, inoltre, sono direttamente danneggiati dall'applicazione degli impugnati decreti perché, non essendo collocati in tempo utile nell'elenco dei partecipanti al concorso ed alle prove suppletive, a differenza di altri colleghi che hanno ottenuto provvedimento favorevole o che partecipano regolarmente al concorso, gli viene preclusa la facoltà di accedere al ruolo tramite lo scorrimento delle graduatorie regionali e ciò, a maggior ragione, in previsione dell'imminente inizio della scuola e del conferimento degli incarichi e dei ruoli, che si avviano nel mese di agosto/settembre.

- Quindi, il comportamento, tenuto dall'Amministrazione è illegittimo sotto diversi profili nonchè in contrasto con la Direttiva Comunitaria 2005/36/CE che trova diretta applicazione anche nel nostro ordinamento nazionale, e la stessa Costituzione italiana.

Tutto quanto sopra premesso, in punto di fatto, gli esponenti chiedono l'accoglimento delle conclusioni svolte nel presente ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

A) QUESTIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI:

1. Giurisdizione del giudice amministrativo adito.

In via principale e preliminare si rileva la giurisdizione del giudice adito in quanto, in generale, la giurisdizione dei TAR concerne la legittimità di atti lesivi di interessi legittimi, ed, in casi eccezionali, attiene anche al merito. In alcune materie, come quella del pubblico impiego, tale giurisdizione, oltre che agli interessi legittimi, si estende ai diritti soggettivi, la cui cognizione è normalmente sottratta al giudice amministrativo e riservata al giudice ordinario. Con l'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, la materia del pubblico impiego è stata sottratta alla cognizione del giudice amministrativo e devoluta a quella del giudice ordinario, fatta eccezione per le controversie in materia di procedure concorsuali, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, per quelle concernenti talune categorie, cosiddette non contrattualizzate, tra le quali rientrano i magistrati, i militari, le forze di polizia, i prefetti, i diplomatici e i docenti universitari.

Nel caso di specie non vi è dubbio che sussiste la giurisdizione del giudice adito in quanto trattasi di controversie relative ai concorsi pubblici, le quali ricomprendono sia quelle di accesso all'impiego – come nel caso di specie - che di passaggio da un livello ovvero da un grado o qualifica a quelli, rispettivamente, superiori, in quanto secondo l'art. 10, comma 1, del T.U. n. 115 del 2002 “controversie...concernenti rapporti di pubblico impiego” ricomprende anche “quelle riguardanti la fase di costituzione del rapporto stesso”.

Inoltre, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) ha sottoposto il rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione al regime privatistico e pubblicistico. In particolare, il diritto privato si applica alle regole di “micro-organizzazione” con cui le amministrazioni definiscono le modalità di “organizzazione degli uffici”, e di “gestione dei rapporti di lavoro”, le quali “sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro” (cfr. art. 2, comma 2, 3 e 5 del D.lgs. 165/2001). Le norme di diritto pubblico si riferiscono, invece, alla c.d. fase amministrativa che precede la stipulazione del contratto di lavoro, e, quindi l'inserimento in graduatoria, nonché alle regole di “macro-organizzazione” che stanno “al di sopra” del rapporto di lavoro, con le quali le amministrazioni pubbliche “definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive” (art. 2, comma 1, del cit. D.lgs 165/01). La natura pubblica e privata delle regole di organizzazione si riversa sulla definizione dei criteri di riparto di giurisdizione (cfr. in tal senso, Consiglio di Stato, sez. VI, 7/3/2016, n. 908). In proposito interviene l'art.63 del D. Lgs. 165/2001, il quale recita testualmente:

-“1. Sono devolute al **giudice ordinario**, in funzione di giudice del lavoro, tutte le **controversie relative ai rapporti di lavoro** alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, **ad eccezione** di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui **al comma 4**, incluse le controversie concernenti l'**assunzione** al lavoro, il **conferimento** e la **revoca** degli incarichi dirigenziali e la **responsabilità dirigenziale**, nonché quelle concernenti le **indennità di fine rapporto**, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione **atti amministrativi presupposti**. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, **il giudice li disapplica, se illegittimi**. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo (1 comma).

- A sua volta il comma 4 della citata disposizione precisa che “restano devolute alla giurisdizione del **Giudice amministrativo** le controversie in materia di **procedure concorsuali** per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.

Di conseguenza, la competenza del Giudice Ordinario in materia di pubblico impiego privatizzato è prevista dal legislatore in via generale, mentre quella del Giudice Amministrativo in via residuale, in presenza di controversie attinenti a “procedure concorsuali” ed ad “atti di macro-organizzazione”.

Il Legislatore individua, infatti, con elencazione esemplificativa la “materia” devoluta al Giudice Ordinario; al quarto comma “perfeziona” l’elencazione indicando, in negativo, un aspetto della “materia” - strettamente connessa alle controversie in tema di “assunzione al lavoro” - che decide di conservare in capo al Giudice Amministrativo.

In proposito, un importante orientamento giurisprudenziale, seguito da un recente arresto del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. VI, 7/3/2016, n. 908), ritiene che la giurisdizione appartenga al Giudice amministrativo, atteso che viene in rilievo “la stessa regola ordinatoria posta a presidio dell’ingresso in graduatoria” (cfr. in tal senso, Consiglio di Stato, sez. VI, 12/372012, n. 1406). Secondo, pertanto, il suddetto indirizzo, compete al giudice amministrativo ogni vertenza che ha a oggetto **non la giusta collocazione** in graduatoria in base ai requisiti posseduti, ma la stessa **regola ordinatoria** disciplinante l’**ingresso in graduatoria**, e rappresentata dal **decreto ministeriale** che si impugna, perché ritenuto illegittimo. Tale decreto, infatti, viene in rilievo in quanto espressione di valutazioni discrezionali che appartengono alla potestà regolatrice dell’amministrazione e, quindi, come atto di macro-organizzazione, la cui cognizione appartiene, dunque, al giudizio di legittimità del giudice amministrazione (cfr. in tal senso: Consiglio di Stato, sez. VI, 12703/2012, n. 1406 relativamente al DM n. 62/2011). Invero: “l’amministrazione con l’adozione dei provvedimenti in esame (D. M. n. 235/2014), a prescindere dalla loro natura di atti normativi o amministrativi generali, definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, determinando anche le dotazioni organiche complessive. La giurisdizione compete, pertanto al giudice amministrativo (Cfr., in tal senso: Consiglio di Stato, sez. VI, 7/3/2016, n. 908)”.

In definitiva, compete al giudice ordinario ogni vertenza sul c.d. scorrimento (giusta posizione o collocazione) delle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) o d’istituto; mentre è riservata al giudice amministrativo ogni questione inerente alla regolazione ed applicazione del procedimento previsto per l’aggiornamento delle medesime (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 30/09/2015, n. 4565).

Venendo alla fattispecie in esame, la giurisdizione in merito alla validità dei impugnati è l’Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito. Oggetto del presente giudizio non è, infatti, l’accertamento della giusta posizione o collocazione degli ITP ricorrenti nelle graduatorie regionali, - i quali, peraltro, sono “fuori” dalla partecipazione al concorso agevolato e dalle graduatorie regionali - rispetto a cui la giurisdizione sarebbe del giudice ordinario. Al contrario, la materia dell’odierno contendere riguarda il procedimento finalizzato alla partecipazione al concorso ed all’inserimento nelle graduatorie regionali, vale a dire una fase prodromica in cui l’Amministrazione pone in essere un’attività amministrativa discrezionale con contrapposte situazioni di interesse legittimo per gli interessati.

2. Competenza del giudice adito.

Sussiste la competenza del giudice adito in quanto la sfera di competenza di ciascun TAR comprende i ricorsi volti contro atti di enti o di organi la cui sfera di azione si svolga esclusivamente nell’ambito regionale, nonché i ricorsi che attengano ad atti di organi centrali dello Stato e di enti pubblici ultraregionali, purché gli effetti dell’atto siano territorialmente limitati alla circoscrizione del TAR.

Per gli atti i cui effetti non siano circoscritti in questo modo è competente il TAR della regione in cui ha sede l’ente stesso; per gli atti degli organi centrali dello Stato ha competenza il TAR Lazio.

Nel caso di specie i D.M. che si impugnano sono stati emanati dal Miur, quale organo centrale dello Stato, pertanto la competenza è del TAR Lazio.

3. Tempestività del ricorso.

Il ricorso sicuramente è tempestivo, in quanto lo stesso va notificato all’autorità che ha emanato il provvedimento e ad almeno un controinteressato entro sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento stesso è stato comunicato o, comunque, i ricorrenti ne hanno avuto conoscenza. Nel caso di specie si impugnano e si chiede l’annullamento dei **Decreto Legislativo n. 59 del**

13/04/2017, G.U. n. 112 del 16/05/2017, Suppl. Ordinario n. 23, il Decreto Ministeriale n. 995 del 15/12/2017, G.U. n. 33 del 09/02/2018, il Decreto Dipartimentale n. 85 del 01/02/2018,

il Bando di Concorso G.U. n. 14 del 16/02/2018, e di ogni altro atto e/o decreto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, connesso e/o collegato, a qualsiasi titolo, a quello impugnato, anche non noto o conosciuto dai ricorrenti e di data ignota, con i quali sono stati riaperti i termini per la partecipazione al concorso, nella parte in cui non consentono la partecipazione al concorso dei ricorrenti quali docenti in possesso del diploma abilitante, in contraddizione con la Legge n. 143/2004.

Inoltre, secondo l'art. 54 comma 2 del Codice del Processo Amministrativo (D.L. n. 104/2010) "i termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno".

Infine, a norma dell'art. 21 della legge Tar, (l.1034/1971) il ricorso, con la prova dell'avvenuta notifica, deve essere depositato entro 30 giorni dalla data dell'ultima notifica, a pena di improcedibilità dello stesso.

4. Legittimazione attiva e passiva.

Sempre in via preliminare si rileva la sussistenza della legittimazione attiva dei ricorrenti ad impugnare gli atti in questione, in quanto gli stessi sono in possesso del diploma di maturità tecnico/professionale, titolo idoneo ad insegnare materie tecnico – pratiche negli istituti secondari di secondo grado, ed hanno presentato domanda cartacea per poter partecipare al concorso per le regioni scelte dagli stessi ricorrenti e per le proprie classi di concorso della SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. Di conseguenza sussiste l'interesse degli istanti al ricorso, avendo quest'ultimi subito un pregiudizio in quanto il MIUR non gli ha consentito di partecipare al concorso.

Sussiste anche la legittimazione passiva del Miur, dell'USR Campania, in quanto i D.M. impugnati sono stati emanati dal Miur e i ricorrenti hanno scelto come sede di concorso la regione Campania.

B) NEL MERITO:

1) Il quadro normativo.

a) Sulla Riforma della c.d. "Buona Scuola".

L'articolato sistema di reclutamento del personale scolastico è stato completamente "ribaltato" dal ddl "Buona Scuola", approvato definitivamente alla Camera in data 09/07/2015 (composto da un solo articolo con 212 commi), il quale prevede:

- *un piano straordinario di assunzioni di docenti a tempo indeterminato (circa 100.000) rivolto esclusivamente a vincitori ed idonei del concorso del 2012, e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE). Il piano de quo è, in primo luogo, destinato a coprire i posti comuni e di sostegno rimasti vacanti e disponibili all'esito delle precedenti immissioni, gli ulteriori posti dedicati al potenziamento dell'offerta formativa e alla copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni nella scuola primaria e secondaria, nonché gli ulteriori posti di potenziamento per il sostegno. Esso è, in secondo luogo, avviato solo dopo aver proceduto, per lo stesso a.s., alle ordinarie operazioni di immissione in ruolo effettuate attingendo per il 50% alle graduatorie dei concorsi, e per il 50% alle graduatorie ad esaurimento. La prima fase del piano straordinario si conclude con l'assunzione entro il 15 settembre 2015; mentre per le fasi successive, è necessario presentare domanda di assunzione, con la quale l'aspirante potrà, altresì, esprimere l'ordine di preferenza fra tutte le province, nonchè, se si è in possesso della specializzazione, fra posti di sostegno e posti comuni. Presupposto, dunque, necessario per la presentazione della domanda de qua, è l'inserimento nelle GAE. La decorrenza giuridica delle assunzioni è, poi, il 1° settembre 2015, mentre la decorrenza economica è dalla presa di servizio presso la sede assegnata, che varia fra il termine della relativa fase (se i destinatari non sono impegnati in contratti di supplenza o sono titolari di supplenze brevi e saltuarie), il 1° luglio 2016 (se i destinatari sono titolari di supplenze fino al termine delle attività didattiche) e il 1° settembre 2016 (se i destinatari sono impegnati in supplenze annuali) (cfr art. 1, co. 95-104, Legge c.d. Buona Scuola).*
- *L'indizione, entro il 1° dicembre 2015, di un concorso per l'assunzione di (ulteriori) docenti, cui possono partecipare i soggetti già in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento e che vantino un servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni (art. 1, co. 114).*

- **La definizione di nuove regole per l'accesso ai ruoli del personale docente:** fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, l'accesso continuerà ad avvenire attingendo per il 50% alle stesse e, per il 50%, alle graduatorie di merito; potranno partecipare solo i candidati in possesso dell'abilitazione; conseguiranno la nomina i candidati che si collocheranno in posizione utile in relazione al numero di posti messi a concorso; il numero degli idonei non potrà superare il 10% del numero dei posti banditi; le graduatorie avranno validità al massimo triennale. Inoltre, saranno banditi concorsi specifici per i posti di sostegno (art. 1, co. 109-113)".
- l'istituzione dell'**organico (docente) dell'autonomia**, composto da **posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa**, che, **dall'a.s. 2016-2017**, sarà **determinato con decreti interministeriali ogni tre anni, su base regionale**. Dallo stesso a.s., i ruoli del personale docente saranno regionali, articolati in **ambiti territoriali**, la cui ampiezza - inferiore alla provincia o alla città metropolitana - dovrà essere definita entro il **30 giugno 2016**. Sempre dall'a.s. 2016-2017, l'organico sarà ripartito dal direttore di ogni ufficio scolastico regionale fra gli **ambiti territoriali** presenti nella regione e assegnato alle scuole sulla base del fabbisogno espresso nel piano triennale dell'offerta formativa, nel limite delle risorse disponibili. Inoltre, entro il 30 giugno 2016 dovranno costituirsi **reti fra scuole dello stesso ambito territoriale**. Le reti saranno finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e attività amministrative, alla realizzazione di progetti o iniziative didattiche, educative, sportive, culturali, di interesse territoriale. Gli accordi di rete dovranno individuare, fra l'altro, i **criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti della rete**, nel rispetto delle disposizioni in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e integrazione delle persone con disabilità. Il personale della dotazione organica dell'autonomia sarà tenuto ad **assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili** (art. 1, co. 63-77). Inoltre, lo stesso personale potrà essere utilizzato per la **copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni** (art. 1, co. 85);
- l'attribuzione al **dirigente scolastico, dall'a.s. 2016-2017**, del compito di conferire **incarichi triennali ai docenti assegnati all'ambito territoriale** di riferimento, anche tenendo conto delle **candidature** presentate dagli stessi e valorizzando il curriculum, le esperienze e le competenze professionali. I docenti già assunti in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge conservano la titolarità presso la scuola di appartenenza (art. 1, co. 73);
- la **soppressione delle graduatorie di merito** dei concorsi banditi prima del 2012, al termine delle ordinarie procedure di immissione in ruolo per l'a.s. 2015/2016, propedeutiche all'avvio del piano straordinario;
- la I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto continua ad esplicitare la propria efficacia limitatamente ai soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge, non assunti a seguito del piano straordinario.

b) Sul Bando di concorso docenti semplificato 2018.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha aperto **nuovi bandi** di concorso per **Insegnanti**. Le selezioni pubbliche saranno finalizzate alle assunzioni nelle scuole secondarie per **candidati abilitati**, per **precari con 3 anni di insegnamento** e per **laureati** da inserire in **percorsi formativi** finalizzati all'immissione in ruolo. Il 16 febbraio 2018 è stato pubblicato il **primo bando**, che è rivolto a coloro che hanno già l'**abilitazione** all'insegnamento. La **scadenza** utile per partecipare al concorso è stata **prorogata** fino al **26 marzo**.

I concorsi Miur sono indetti in **attuazione** di uno degli 8 Decreti attuativi (DL n. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 del 13 aprile 2017) della **Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Buona Scuola)**, relativa alla 'Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti', pubblicati nel Supplemento Ordinario n. 23 della GU Serie generale n. 112 del 16 maggio 2017 ed entrati in vigore il successivo 31 maggio.

In particolare, le procedure selettive saranno indette in esecuzione del **Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59**, recante disposizioni in materia di 'Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107'. Il DL introduce un **nuovo**

modello di reclutamento per le assunzioni nella Scuola Secondaria, in maniera da creare tempi certi e percorsi definiti per diventare Insegnanti.

Il Decreto Legislativo n. 59/2017 **modifica**, di fatto, il sistema di **accesso all'insegnamento** nella Scuola Secondaria di I e II grado, cambiando le modalità di recruiting e di formazione iniziale dei Docenti, per **prevenire il precariato** e garantire un **elevato standard di preparazione** del personale docente.

Ecco quali sono le **principali novità** introdotte dal provvedimento:

- a partire dal 2018, saranno banditi **concorsi a cadenza biennale**, ovvero **ogni 2 anni**, per insegnare nelle scuole secondarie;
- ai concorsi **potranno partecipare tutti i laureati e i neolaureati**, se in possesso di 24 crediti universitari in settori formativi psico antropo pedagogici o nelle metodologie didattiche;
- ciascun concorso sarà articolato in **3 prove d'esame**, di cui **2 scritte** (3 per gli Insegnanti di **sostegno**) e **1 orale**;
- i vincitori dei concorsi Miur saranno inseriti in un **percorso di formazione iniziale e tirocinio (FIT)**, della durata di **3 anni, retribuiti** già dal primo anno, in maniera crescente nell'arco del triennio. Studieranno per diventare Insegnanti, seguendo un percorso di specializzazione universitario, faranno tirocini e, nel terzo anno, avranno la responsabilità piena di una classe, dal primo settembre al 31 agosto;
- coloro che supereranno i FIT con esito positivo, saranno **direttamente immessi in ruolo**.

Il DL prevede una **fase di transitoria**, per esaurire le Graduatorie ad esaurimento e quelle scaturite dal concorso Docenti 2016, e per poter stabilizzare i Supplenti di lungo periodo, gli Insegnanti abilitati e quelli con 3 anni di servizio. Inizialmente, dunque, saranno banditi 3 concorsi. Il **primo**, che è stato già indetto, è aperto a **chi è già abilitato all'insegnamento**. Il **secondo** bando, invece, riguarderà i Docenti **precari** delle scuole, che **insegnano da 3 anni**, iscritti nelle **terze fasce** di istituto. Infine, partiranno i **nuovi concorsi ordinari**, ovvero le selezioni pubbliche rivolte a laureate e laureati da ammettere ai FIT, e sarà pubblicato il terzo bando.

Il primo concorso Scuola 2018, che è stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n.14 del 16 febbraio 2018**, è finalizzato al **reclutamento a tempo indeterminato** del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e per il sostegno della scuola secondaria. E' rivolto, quindi, agli **Insegnanti abilitati**, compresi quelli specializzati nel **sostegno**. Sono inclusi i Docenti che già sono di ruolo. I vincitori accederanno al primo e terzo anno del percorso di formazione iniziale e tirocinio. Chi concluderà l'anno formativo con valutazione positiva diventerà **Docente di ruolo**.

Possono partecipare al nuovo concorso Miur per Insegnanti i candidati in possesso dei **seguenti requisiti**:

- titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, conseguito entro il 31 maggio 2017;
- solo per i posti di sostegno, specializzazione per il sostegno della scuola secondaria di primo o di secondo grado, conseguita entro il 31 maggio 2017;
- solo per chi concorre per la classe di concorso A23 (Italiano L2), titoli di specializzazione previsti dal decreto Miur n. 92 del 23 febbraio 2016;
- requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

La partecipazione è aperta anche agli **Insegnanti tecnico pratici**, se risultano iscritti nelle GAE (graduatorie ad esaurimento) oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017. Inoltre, sono **ammessi con riserva** alla procedura concorsuale le seguenti categorie di candidati:

- per i posti di sostegno, Docenti abilitati che conseguano la specializzazione per il sostegno entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, compresi quelli disciplinati dal decreto Miur 10 marzo 2017, n. 141;
- Docenti che hanno conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017 e hanno presentato la domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del

sistema nazionale di istruzione entro la data termine per la presentazione delle istanze per partecipare al bando per *Insegnanti abilitati 2018*;

– i candidati che possiedono i requisiti di partecipazione sulla base di provvedimenti giudiziari non definitivi.

La procedura concorsuale prevede l'espletamento di una **prova orale** e la **valutazione dei titoli** posseduti dai candidati. Le **graduatorie** saranno formulate su **base regionale**.

Le domande di partecipazione devono essere presentate attraverso il portale web del **sistema** POLIS – Presentazione On Line delle Istanze del Miur. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato, attraverso un apposito **avviso** pubblicato sul portale web istituzionale, la **proroga** del termine finale per la **presentazione** della domanda, inizialmente fissato al 22 marzo, che è stato posticipato alle ore 14.00 del **26 marzo 2018**.

Dunque, con l'entrata in vigore del **Decreto legislativo n. 59/17**, il 31 maggio 2017 è stato introdotto un nuovo sistema di formazione iniziale e di reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Il decreto legislativo prevede un percorso ordinario per la formazione iniziale ed il reclutamento denominato **FIT**. Nel decreto è anche prevista una **fase transitoria** con un concorso riservato ai docenti già abilitati per la costituzione di una graduatoria di merito regionale ad esaurimento. I docenti inclusi in queste graduatorie saranno **individuati sul 100% dei posti rimasti liberi** dopo le assunzioni dal concorso 2016 e dalle graduatorie da esaurimento sia nel 2018/2109 che nel 2019/2020. Negli anni successivi la percentuale si riduce a favore del concorso riservato a chi ha tre anni di servizio e del concorso ordinario. I docenti individuati saranno **avviati al terzo anno del FIT** (anno di prova): avranno una supplenza annuale in una scuola della regione nella quale hanno presentato domanda, svolgeranno le attività previste dal decreto sul terzo anno FIT e saranno soggetti alla valutazione finale dell'anno di prova. Superato l'anno di prova saranno assunti, l'anno scolastico successivo, a tempo indeterminato.

c) Il riconoscimento del diploma di maturità tecnico industriale/professionale come titolo abilitante all'insegnamento degli ITP.

Dopo aver illustrato l'assetto normativo che ha contraddistinto il nuovo metodo di reclutamento dei docenti a tempo indeterminato, è opportuno ora ripercorrere la disciplina di legge degli ITP e del diploma di maturità tecnico/professionale. In particolare, al fine di comprendere la natura del diploma di maturità tecnico/professionale posseduto dai ricorrenti, occorre procedere ad una breve ricostruzione della normativa che consentirà di dimostrare come l'interesse degli stessi a partecipare al concorso semplificato.

Il docente ITP è un **Insegnante Tecnico Pratico**. Il suo ambito principale d'azione è rappresentato dagli Istituti Tecnici e Professionali, dove le ore di laboratorio ricoprono buona parte del progetto formativo degli alunni. In particolare, l'ITP è un **docente**: ha **competenze teorico-pratiche** e si occupa prevalentemente delle attività didattiche che vengono svolte **nei laboratori**. Svolge quindi un compito di raccordo tra le nozioni apprese in classe e la messa in pratica, l'acquisizione di saperi concreti. Può lavorare in compresenza con l'insegnante teorico, autonomamente, oppure in entrambe le modalità, questo dipende dalla cattedra che si ricopre. Il numero di **classi di concorso per ITP** è di poco inferiore al numero di cattedre riservate ai docenti teorici. Spesso una cattedra per ITP comprende più insegnamenti. Il loro ruolo è quindi fondamentale in scuole che non solo provvedono all'istruzione dei ragazzi, ma li preparano ad una professione: in queste istituzioni la loro importanza è centrale, sono vere e proprie colonne portanti per la didattica del saper fare.

Da un punto di vista legale, gli ITP sono **docenti a tutti gli effetti** come i loro colleghi laureati:

- sono riconosciuti giuridicamente ed economicamente docenti dal DLgs 1277/48 pubblicato sulla GU 6/11/1948 n. 259;
- con la L. 124/99 sono stati riconosciuti pienamente autonomi e aventi parità di voto e dignità professionale rispetto ai docenti laureati sia in sede di valutazione e scrutinio sia per quanto attiene la conduzione delle attività didattiche;
- negli Esami di Stato possono far parte della Commissione alla pari di tutti gli altri docenti rappresentando in piena autonomia e con piena legittimità di voto la materia d'insegnamento. Possono candidarsi anche come Presidente di Commissione d'Esame di Stato.

Dal punto di vista economico percepiscono uno **stipendio di sesto livello**, quindi più basso, lo stesso dei docenti della scuola primaria. Le battaglie per attestarsi al settimo livello, quello dei compresenti di teoria, sono in continua evoluzione.

L'Insegnante Tecnico Pratico non va quindi confuso con la figura dell'Assistente Tecnico, facente parte del personale ATA. Entrambi lavorano in laboratorio, ma hanno compiti differenti: l'AT prepara i materiali e gli strumenti per le esercitazioni, provvede alla loro conservazione e gestione, e può fare da supporto; l'ITP è un insegnante vero e proprio. Entrambi sono parti indispensabili per il funzionamento della struttura e per la buona riuscita dell'obiettivo finale: la formazione dei ragazzi.

Per diventare ITP il titolo di studio richiesto è il **diploma di Maturità di tipo tecnico o professionale** oppure il **diploma di Istituto Tecnico Superiore**, rilasciato solo da alcuni istituti tecnici al termine di corsi biennali di formazione professionale altamente tecnologica post-diploma. È sufficiente un qualsiasi diploma per accedere a detti corsi biennali. Nella tabella C del DM n. 39 del 1998 vi è l'elenco di tutte le classi di concorso a posti di insegnante tecnico – pratico negli istituti di istruzione secondaria, con l'indicazione dei relativi titoli di ammissione (tra cui configura anche il diploma dei ricorrenti). Per quanto riguarda la **questione dell'abilitazione all'insegnamento** per gli ITP, è bene precisare che prima della legge 124/1999 il diploma era considerato abilitante, ma gli ITP non avevano diritto al voto nei consigli di classe quando il loro insegnamento era in compresenza con un docente laureato. Con questa legge si è arrivati alla pari dignità con i docenti, ma si sottolinea che per insegnare serve l'abilitazione. In realtà il diploma tecnico industriale posseduto dai ricorrenti è a tutti gli effetti titolo abilitante ex lege, in quanto per gli insegnanti tecnico pratici non sono stati mai attivati percorsi formativi volti a conseguire, in via ordinaria, il titolo abilitativo richiesto. Dunque, gli ITP, come i ricorrenti, non hanno mai potuto partecipare ai percorsi abilitativi ordinari, perché non sono mai stati indetti per loro, nonostante il Miur, con il DM 39 del 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, ha stabilito che gli stessi possono insegnare su classi di concorso tecnico-pratiche come nei laboratori. Pertanto, gli ITP si trovano nell'impossibilità di conseguire un qualsivoglia titolo abilitativo, essendo stati esclusi dalla partecipazione ai percorsi abilitativi ordinari come i T.F.A (ai quali erano ammessi solo i laureati), è stato loro, da ultimo, unicamente consentito di partecipare al PAS (per il quale occorre 36 mesi di servizio). Dunque, gli ITP hanno subito una vera e propria ingiustizia in quanto non hanno mai potuto partecipare alle procedure di inserimento nelle GAE e in subordine nelle graduatorie d'istituto di II fascia, poiché il MIUR non ha mai concesso ai docenti in possesso del titolo in questione di poter abilitarsi mediante percorsi ordinari di abilitazione (TFA) e presentare la domanda di inserimento nelle predette graduatorie ad esaurimento.

Atteso che il possesso di diploma ITP – purchè rientrante nell'elenco di cui all'allegato C al DM n. 39/1998 – ai sensi dell'art. 2 del medesimo DM n. 39/1998 consentiva la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria nelle classi di concorso tecnico/pratiche per il cui accesso era sufficiente il diploma di istruzione di scuola secondaria è indubbio che alle tipologie di diplomi rientranti in tale elenco fosse riconosciuto valore di "titolo abilitativo all'insegnamento", senza alcuna necessità, qualora il diplomato intendesse svolgere attività di insegnamento nelle corrispondenti classi di concorso, di conseguire titolo abilitativo ulteriore previa frequenza di un corso di TFA (peraltro, possibile per i soli docenti laureati e quindi inibito ai meri diplomati) né di acquisire il relativo titolo mediante frequenza di PAS (che, pur consentito agli ITP, richiedeva di aver maturato entro l'a.s. 2014/2015 tre anni di servizio), necessario invece anche per il diplomato ITP che intendesse acquisire un titolo abilitativo all'insegnamento per una classe di concorso tecnico/pratica non corrispondente allo specifico diploma posseduto. Inoltre, l'art. 3, co. 2. DPR n. 19/2016, che ha apportato radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha peraltro stabilito che "il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento", il che significa che per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al DM 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all'insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al DPR n. 19/2016. Sul punto si veda sentenza del Tar Lazio n. 09234/2017 Reg. Prov. Coll. N. 06443/2017 Reg. Ric.

Dunque, in base alla legge ed alla recente giurisprudenza, il diploma di maturità tecnico industriale di cui i ricorrenti sono in possesso ha valore abilitante, e avrebbe dovuto consentire loro di accedere da subito a tutti i canali di reclutamento e conferimento di incarichi riservati a personale scolastico abilitato e, dunque, avrebbe dovuto dare anche titolo per l'inserimento nelle Graduatorie provinciali di cui alla L. n.124/1999 ex art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004, nonché da subito all'inserimento nelle graduatorie di Istituto nella fascia II dedicata agli aspiranti insegnanti in possesso di abilitazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado, nonché la partecipazione al concorso semplificato.

Invece, la c.d. abilitazione degli ITP è stata, di fatto, solo recentemente riconosciuta dalla giurisprudenza e dal MIUR, in particolare grazie alla:

- Sentenza n. 9234/2017 decreto Presidenziale n. 4142/2017 e la sentenza n.3313/17 del Tar Lazio secondo cui agli ITP deve essere riconosciuto il valore abilitante del Diploma posseduto. Il Tar ha confermato la ricostruzione sostenuta dai ricorrenti, sottolineando come i Docenti ITP siano stati "impossibilitati a partecipare alle procedure abilitative speciali sinora bandite". Il Tar ha inoltre sottolineato come le "disposizioni normative non appaiono aver mai istituito procedure abilitative ordinarie per tale categoria di insegnanti".

- Nota Miur del 23/08/2017 con la quale il MIUR invita tutti gli uffici scolastici regionali a conformarsi alla sentenza del Tar Lazio n. 9234/2017 e ad inserire in seconda fascia d'istituto i ricorrenti ITP.

- Ordinanza del 24/06/2016 del Tribunale di Pistoia, confermando il riconoscimento del titolo abilitante di un'ITP e consentendole di essere inserita nelle GAE di Pistoia. In particolare, il Tribunale di Pistoia con ordinanza del 23/02/2016, ha accolto il ricorso di un'insegnante che chiedeva che le venisse considerato il diploma di maturità tecnica ante 2001 come titolo abilitante. Successivamente il Miur ha proposto reclamo il quale è stato rigettato dal collegio, consentendo alla docente di inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso C070 per il triennio 2014/17.

- Sentenza del Tribunale di Pordenone, con la quale è stato inserito, a pieno titolo, nelle GAE di Pordenone un ITP;

- Sentenze nn. 8172/2017 e 8175/2017 del Tar Lazio con le quali è stato dichiarato illegittimo il bando del Concorso 2016 che escludeva i docenti in possesso di diploma ITP, confermando il diritto alla partecipazione alle prove concorsuali per Insegnanti Tecnico Pratici dei ricorrenti in possesso di diploma utile per l'accesso alle materie di insegnamento tecnico-pratico. In particolare, secondo il TAR "appare illegittima la clausola del bando (e il conforme provvedimento applicativo di essa) che, limitatamente al caso da ultimo esposto, non consenta la partecipazione al concorso anche a prescindere dall'abilitazione" se non sono stati attivati precedenti percorsi abilitativi ordinari. Il TAR Lazio, dunque, "definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti di esclusione impugnati, con ammissione alle prove d'esame".

2) **Violazione di legge.**

a) **Violazione della Costituzione Italiana e della normativa comunitaria.**

Premesso che, come è stato ampiamente descritto precedentemente, in data 16/02/2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14 il Bando del concorso scuola "agevolato", per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente **abilitato** nella **scuola secondaria di primo e secondo grado**. Trattasi di un concorso senza posti, non selettivo, volto alla formazione di una graduatoria regionale per ogni classe di concorso, il cui inserimento implica la cancellazione da tutte le altre graduatorie. Le domande si potevano presentare in via telematica, tramite POLIS, dalle ore 9:00 del 20 febbraio 2018 e fino alle ore 23.59 del giorno 22 marzo, termini prorogati fino al 26 marzo 2018. I candidati potevano presentare domanda in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per i quali hanno maturato i **"Requisiti di ammissione"** previsti dal Bando.

Il concorso è riservato ai soli docenti abilitati o specializzati sul sostegno, **inclusi i docenti già di ruolo**. I **"Requisiti di ammissione"** sono stabiliti dall'art. 3 del bando di concorso, ed in particolare sono ammessi a partecipare unicamente:

1) I docenti in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado. I candidati che chiedono di partecipare alle procedure concorsuali per la classe di concorso A23 (Italiano L2) devono possedere i titoli di specializzazione previsti dal D.M. n. 92 del 23 febbraio 2016.

2) Per i soli posti di sostegno, i docenti che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione, conseguito entro il 31 maggio 2017.

3) Gli insegnanti tecnico-pratici iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto **alla data del 31 maggio 2017**. Essi possono partecipare per i posti comuni o anche per i posti di sostegno purché, in aggiunta, siano specializzati sul sostegno.

Dunque, il bando di concorso riserva la partecipazione ai soli docenti abilitati.

In realtà gli ITP devono essere considerati docenti abilitati, dunque, deve essere riconosciuto valore abilitante ai diplomi tecnici/professionali ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, il quale esattamente recita che "è prescritto un Esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale". Inoltre non è consentito ai sensi del nostro ordinamento giuridico l'esercizio di una professione regolamentata a personale sprovvisto di regolare abilitazione allo svolgimento della stessa. Inoltre è LA COSTITUZIONE STESSA A STABILIRE CHE NON POSSONO ESISTERE IDONEI NON ABILITATI, a ciò va anche aggiunto che l'idoneità all'insegnamento di cui gli ITP precari di III fascia è dovuta al possesso di diplomi di scuola secondaria di secondo grado acquisiti a seguito di un Esame di Stato conclusivo dei suddetti corsi. E' infatti lo stesso art. 33 Cost. a stabilire che i corsi di studio debbano terminare con un esame di Stato, ma è proprio questo Esame di Stato, necessario anche per l'acquisizione di una qualsiasi abilitazione professionale, che li rende allo stesso abilitati a tutti gli effetti all'insegnamento.

A rafforzare le tesi della stessa vi è anche la **direttiva comunitaria n. 36/2005 CE** (ed il relativo decreto di attuazione, D. lgs 9 novembre 2007, n. 2006), la quale prevede esclusivamente il possesso della **"qualifica professionale"**, al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano. Di conseguenza, tale requisito è la sola condizione necessaria, per accedere all'insegnamento. La direttiva europea n. 36/05 in sintesi stabilisce che i possessori di titoli validi allo svolgimento di una professione, sono a tutti gli effetti possessori di qualifiche professionali "europee". Questa è l'unica definizione che l'Europa accetta. Non importa quindi che gli ITP di III fascia siano idonei o abilitati; ai sensi della direttiva europea 36/05 non vi possono essere discriminazioni fra le due tipologie di lavoratori che da un punto di vista giuridico vanno messi sullo stesso piano. A partire dal 2007, anno di recepimento di tale direttiva, l'Italia si è formalmente impegnata a rispettare tali principi. Inoltre, il parere del CSPI – Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, sul concorso docenti al punto A.4.1 viene chiarito il termine "idoneità" (ITP) – poiché per "idoneità" si intende "inclusione in graduatoria di merito di precedente concorso ordinario" ma occorre aggiungere invece, anche il termine "abilitazione".

L'art. 51 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo prescrive, inoltre, il diritto di ogni uomo di partecipare, in condizioni di parità, ai sensi degli artt. 3, 51 e 97 Cost, al percorso di accesso al pubblico impiego ed al mondo del lavoro di cui all'art. 4 Cost (cfr. art. 51 e 21 della CEDU secondo cui: "ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese"), in ragione delle capacità ed esperienze professionali acquisite.

Secondo la C.G.E., "qualsivoglia discriminazione in tutte le situazioni che ricadano nella sfera di applicazione ratione materiae nel diritto dell'Unione (...) ricomprende parimenti le situazioni riguardanti le condizioni di accesso alla formazione professionale, restando inteso che tanto l'insegnamento superiore quanto quello universitario costituiscono una formazione professionale (cfr. sentenza 7 luglio 2005, causa C-147/03, Commissione Austria)". Tale precedente ben si applica al caso in esame, in quanto il principio di non discriminazione non si riferisce esclusivamente alle discriminazioni dirette basate sulla cittadinanza, bensì anche a qualsiasi discriminazione indiretta e/o dissimulata (cfr., in tal senso: sentenza 18 luglio 2007, causa C-212/05, Hartmann).

Lo Stato Italiano, dunque, non permettendo ai ricorrenti di presentare domanda di inserimento e di aggiornamento nelle GAE o nelle graduatorie d'istituto di II fascia nei termini di cui ai Decreti Ministeriali ivi impugnati, ha palesemente violato la citata Direttiva Europea, la quale è, peraltro, immediatamente precettiva per lo Stato destinatario (rectius: Italia).

Ed ancora: le esclusioni dei ricorrenti dalle GAE e dalle graduatorie di istituto di II fascia costituiscono anche una ingiustizia manifesta ed irragionevole, per violazione del **principio**, sempre di derivazione comunitaria, **del legittimo**

affidamento. I ricorrenti, infatti, dal 2010 hanno (mal) riposto nel comportamento del Ministero che, per anni, non ha messo (e continua tuttora) i ricorrenti ITP nella condizione di potere compilare e materialmente presentare le domande di inserimento nelle graduatorie già permanenti e, poi, a seguito della legge n. 296/06, ad esaurimento, nonché le domande di inserimento nelle graduatorie di II fascia d'istituto.

Deriva che gli ITP hanno (ora per allora) diritto di partecipare al concorso agevolato, in quanto il comportamento tenuto dall'amministrazione ha generato nei medesimi la convinzione - del tutto legittima data la situazione apparente- che il diploma tecnico industriale de quo non costituisca un valido titolo di accesso alle graduatorie ad esaurimento ed alle graduatorie di seconda fascia d'istituto.

Tale esclusione dal Concorso Semplificato risulta illegittima in quanto viola il principio del doppio canale di reclutamento. Non è dato quindi comprendere per quale motivo la stessa possibilità non sia stata anche riconosciuta ai docenti ITP il cui titolo è stato già notoriamente ritenuto abilitante. In realtà i ricorrenti ITP devono essere inseriti necessariamente nel prossimo piano delle assunzioni e prendere parte al Concorso Semplificato, poiché non può di certo ricadere sui docenti la tempistica necessaria per la conclusione dell'iter burocratico. La condotta del MIUR, dunque, si pone in netto contrasto con i principali obblighi dell'agire amministrativo e viola gli artt. 1,2,3,4,97 della Costituzione.

L'art. 3 del bando di concorso docenti agevolato individua altresì i **soggetti ammessi a partecipare con riserva:**

1) Per posti di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141;

2) I soggetti che hanno conseguito **all'estero** il titolo abilitante o di specializzazione sul sostegno entro il 31 maggio 2017 e che hanno comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione al Concorso;

3) I soggetti che siano in possesso dei requisiti sopra indicati per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, **purché gli stessi requisiti siano posseduti entro il termine del 31 maggio 2017 (o del 30 giugno 2018, in riferimento al solo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Italia).**

Dunque, dal bando si evince che, con riferimento agli ITP, i provvedimenti giudiziari debbano aver consentito loro l'inserimento in GAE o in II fascia delle G.I. entro il 31/05/2017. Pertanto, tutti i docenti che hanno ottenuto il requisito successivamente rimangono illegittimamente esclusi dalla procedura concorsuale.

La previsione del suddetto limite temporale viola il principio generale secondo cui i requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale devono essere posseduti al momento della pubblicazione del bando, non potendo in alcun modo prendersi a riferimento un momento di gran lunga antecedente rispetto all'avvio della procedura (già prevista nel medesimo D.Lgs 59/2017 per il mese di febbraio 2018), escludendo così intenzionalmente tutti coloro che hanno conseguito il requisito dopo il 31/05/2017. In proposito, la più autorevole giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ribadito il principio generale secondo cui i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso, in quanto espressione di un principio generale, strettamente connesso ai principi di imparzialità dell'Amministrazione e di parità di trattamento dei candidati.

Inoltre, per coloro che hanno ottenuto un provvedimento di inserimento in seconda fascia d'istituto o Gae c'è da dire che per alcuni di loro le istituzioni scolastiche si sono rifiutate di inserirli in seconda fascia d'istituto, nonostante vi fosse una sentenza definitiva del Tar. Invece, per coloro che hanno ottenuto il provvedimento del giudice e vi è stato l'inserimento in II fascia delle G.I. successivamente al 31 maggio 2017, tale inserimento è stato semplicemente il frutto del riconoscimento di un diritto già posseduto dai ricorrenti.

Alla luce di quanto sopra, gli atti impugnati sono illegittimi e meritano, dunque, previa sospensione cautelare degli stessi, di essere, annullati, con conseguente partecipazione dei ricorrenti al concorso ed alla prova orale.

b) Sviamiento di potere dei DD.MM. impugnati, i quali, non consentendo la partecipazione dei ricorrenti al concorso agevolato, non perseguono l'interesse pubblico di contenere ed arrestare il precariato storico.

Con la Buona Scuola e con il D.L. che ha introdotto le nuove modalità di reclutamento dei docenti, il legislatore ha inteso perseguire l'obiettivo di contenere ed arrestare il c.d. precariato storico. L'intenzione del legislatore di stabilizzare il precariato nella Scuola Pubblica trova, poi, il proprio limite interno nella esigenza di tutelare e preservare la legittima aspettativa di chi, come i ricorrenti, ha fatto affidamento su percorsi formativi e abilitanti avviati dal MIUR.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte emerge che i DD.MM. impugnati non perseguono l'interesse pubblico voluto dal legislatore. Essi, infatti cronicizzano, invece che diminuirlo, il fenomeno del c.d. precariato storico nella scuola, nella misura in cui, non consentendo ai ricorrenti la partecipazione al concorso agevolato, condannano quest'ultimi ad un destino di precariato sine die.

Anche per tali motivi, i DD.MM. de quibus meritano di essere annullati.

b) Nullità di Decreto Legislativo n. 59 del 13/04/2017, G.U. n. 112 del 16/05/2017, Suppl. Ordinario n. 23, il Decreto Ministeriale n. 995 del 15/12/2017, G.U. n. 33 del 09/02/2018, il Decreto Dipartimentale n. 85 del 01/02/2018, il Bando di Concorso G.U. n. 14 del 16/02/2018 per elusione del giudicato di cui alle sentenze definitive n. 9234/2017 decreto Presidenziale n. 4142/2017 e n.3313/17 del Tar Lazio di annullamento del DM n. 374 del 01/06/2017, Nota Miur del 23/08/2017, Ordinanza del 24/06/2016 del Tribunale di Pistoia, Sentenza del Tribunale di Pordenone, Sentenze nn. 8172/2017 e 8175/2017 del Tar Lazio.

Con le sentenze nn. 8172/2017 e 8175/2017 del Tar Lazio è stato dichiarato illegittimo il bando del Concorso 2016 che escludeva i docenti in possesso di diploma ITP (caso analogo a quello degli odierni ricorrenti), confermando il diritto alla partecipazione alle prove concorsuali per Insegnanti Tecnico Pratici dei ricorrenti in possesso di diploma utile per l'accesso alle materie di insegnamento tecnico-pratico. In particolare, secondo il TAR "appare illegittima la clausola del bando (e il conforme provvedimento applicativo di essa) che, limitatamente al caso da ultimo esposto, non consenta la partecipazione al concorso anche a prescindere dall'abilitazione" se non sono stati attivati precedenti percorsi abilitativi ordinari. Il TAR Lazio, dunque, "definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti di esclusione impugnati, con ammissione alle prove d'esame". Il concorso del 2016 era un bando a cui potevano partecipare solo i docenti abilitati. Ora, se all'epoca il TAR ha consentito agli Itp non abilitati di potersi partecipare - in quanto agli stessi non è mai stata data la possibilità di poter accedere a percorsi di abilitazione come i TFA che erano riservati ai laureati, mentre i PAS erano riservati ai docenti con 3 anni di servizio - non si comprende come mai il MIUR ancora una volta preclude la possibilità agli Itp di partecipare al concorso.

Inoltre, il Tar Lazio con le sentenze definitive n. 9234/2017 decreto Presidenziale n. 4142/2017 e n.3313/17 ha annullato l'art. 2 del DM 1 giugno 2017 n. 374 che, nel disporre l'aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, non consentiva agli ITP di essere inseriti nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II fascia in quanto il loro titolo non era riconosciuto abilitante.

Tale annullamento ha efficacia erga omnes, atteso che esso ha ad oggetto un atto amministrativo (id est, il Decreto ministeriale n. 374/17) a contenuto generale ed inscindibile. Come è noto, la distinzione fra atti plurimi e collettivi da un lato, e quelli generali dall'altro, sta nel fatto che nel primo caso i destinatari dell'atto, pur essendo molteplici, sono comunque identificabili a priori, nel secondo, invece, l'identificazione è possibile solo in un momento successivo rispetto all'emanazione (es. Bandi di concorso). Sotto il profilo processuale, poi, gli atti amministrativi generali, proprio perché rivolti ad una pluralità di soggetti indefinibile a priori, sono normalmente insuscettibili di impugnazione autonoma, in quanto inidonei, in assenza di concreti provvedimenti applicativi, a ledere posizioni soggettive individuabili. A questo riguardo il TAR Lazio-Roma, intervenendo in un caso simile a quello per cui è causa [i ricorrenti erano docenti iscritti nelle GAE per la Provincia di Salerno e di Avellino e deducevano in giudizio la violazione da parte dell'Amministrazione scolastica del "dicta del GA" che aveva annullato in sede giurisdizionale (sentenza 33992/2010) la tabella di valutazione

dei titoli allegata al DM n.42/2009 e riproposta addirittura con il DM 44/2011 relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente valide per il triennio 2011/14] ha chiarito che: “la decisione di annullamento dell'atto amministrativo - che secondo un principio di carattere generale esplica i suoi effetti solo fra le parti in causa – acquista invece efficacia erga omnes nel caso di provvedimenti a carattere generale e inscindibile nei quali gli effetti dell'annullamento per un vizio che riguarda il provvedimento nel suo insieme, non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale non può esistere per taluni e non esistere per altri; con l'effetto, di regola, di eliminare definitivamente detto atto dal mondo giuridico, con vantaggi anche per i soggetti che, sebbene ritenuti estranei al processo, si trovano nelle stesse condizioni dei ricorrenti (Cfr. TAR Lazio-Roma, sez. III Bis, 16/9/2014, n. 9727, principio successivamente ribadito da TAR Palermo, sez. II, 6/3/2015, n. 631 e TAR Perugia, sez. I, 16/2/2015, n. 79)”. Il TAR Lazio-Roma, inoltre, sempre con specifico riferimento alle pronunce di annullamento del Decreto Ministeriale n. 42/2009 (Cfr. sentenze nn. 33878/2010, 33881/2010 e 33992/2010 del TAR Lazio, sez. III bis), ha ribadito le medesime considerazioni facilmente estendibili alla fattispecie in esame: “La decisione di annullamento – che per limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa – acquista efficacia erga omnes nei casi di atti a contenuto generale e inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, quali sono i regolamenti comunali, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto a contenuto generale sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri (in tal senso Cfr. anche TAR Sicilia-Palermo, sez. III, 20/12/2011, n. 2407). Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 ha ulteriormente affermato, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la **mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego**, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che “la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis”. Il Consiglio di Stato, poi, a più riprese, ha affermato che: “il principio di efficacia erga omnes delle pronunce del Giudice Amministrativo trova applicazione solo nelle ipotesi in cui si tratti dell'annullamento di atti normativi secondari o amministrativi generali, ossia atti rivolti a destinatari indeterminati ed indeterminabili a priori; soltanto in tali casi, infatti, l'efficacia delle decisioni giurisdizionali si sottrae ai limiti soggettivi del giudicato amministrativo (Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 18/11/2013, n. 5459)”. Ed ancora il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del TAR Puglia, Lecce, sez. III, n. 371/2012, ha ribadito che: “nel giudizio amministrativo la decisione di annullamento – che, per i limiti soggettivi del giudicato, esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa – acquista efficacia erga omnes, qualora gli effetti dell'annullamento in questo caso non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri (Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 29/03/2013, n. 1848; principio già espresso in: Consiglio di Stato, sez. IV, 18/11/2011, n. 5459; Consiglio di Stato, sez. V, 31/12/2003, n. 9268; il Consiglio di Stato, sez. VI, 7/12/2000, n. 6512 secondo cui ha efficacia erga omnes l'annullamento di un provvedimento inscindibile, per un vizio che riguarda un provvedimento nel suo insieme)”. In proposito anche la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che: “Il giudicato amministrativo è dotato di efficacia “erga omnes” nella sola ipotesi in cui l'atto annullato sia un regolamento, ovvero un atto che, pur indirizzandosi ad una pluralità di destinatari, abbia comunque contenuto inscindibile (Cfr. Cass. Civ., sez. I, 24 agosto 2004, n. 16728)”. Ed ancora: “il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di determinate categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale, determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro **definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico**, attesa la **ontologica indivisibilità**, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, anche se rimasti estranei al processo amministrativo (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734.)”.

In conclusione, l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale produce effetti immediati nei confronti di tutti quei soggetti che, pur non essendo parti processuali per non avere partecipato al processo, siano comunque interessati dall'atto annullato.

*Si tratta della categoria degli **atti regolamentari e di quelli generali**, che si distinguono per il loro carattere di **inscindibilità**: gli stessi, infatti, contenendo una **disciplina applicabile ad una platea generalizzata**, determinano comunque la **produzione di effetti erga omnes anche in caso di loro annullamento**.*

Diversamente opinando si verrebbe a creare una disparità di trattamento fra coloro che hanno adito l'A.G.A. e coloro, invece, che non hanno promosso l'azione in giudizio confidando nella corretta interpretazione da parte della Pubblica Amministrazione (id est, il MIUR) della normativa e dei principi generali regolanti il settore, nonché nella spontanea adesione e generalizzata applicazione del "dicta del GA".

Ebbene, i DM impugnati sono atti amministrativi a contenuto generale (tipico degli atti formalmente normativi) perché rivolti ad una generalità di destinatari non individuabili a priori (ragione per cui la notifica ai contro interessati è per pubblici proclami), e inscindibile a priori nel senso che non è possibile separare le singole posizioni individuali senza creare disparità di trattamento e violare i principi di buon andamento e uniformità della Pubblica Amministrazione al fine di contenere anche la spesa pubblica.

Non vi è chi non veda la profonda disuguaglianza e disparità di trattamento caratterizzante la condizione degli ITP che hanno, a suo tempo, impugnato il DM 374/17, e che ora sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di II fascia di circolo e d'istituto, e di quelli che, come gli odierni ricorrenti, sono, al contrario, rimasti estranei a quel procedimento e che, pertanto, continuano ad essere esclusi dalla II fascia e dalle Gae e non possono partecipare al concorso semplificato. Disparità di trattamento che si riversa, inevitabilmente, sul diritto al lavoro e, in particolare, su quello di accedere al pubblico impiego in condizione di uguaglianza e nel rispetto dei (soli) requisiti di legge (artt. 4 e 51 Cost.).

Con l'ordinanza del 24/06/2016 il Tribunale di Pistoia ha confermato il riconoscimento del titolo abilitante di un'ITP e le ha consentito di essere inserita nelle GAE di Pistoia.

Anche con la sentenza del Tribunale di Pordenone è stato inserito, a pieno titolo, nelle GAE di Pordenone un ITP.

Infine, con le sentenze nn. 8172/2017 e 8175/2017 del Tar Lazio è stato dichiarato illegittimo il bando del Concorso 2016 che escludeva i docenti in possesso di diploma ITP, confermando il diritto alla partecipazione alle prove concorsuali per Insegnanti Tecnico Pratici dei ricorrenti in possesso di diploma utile per l'accesso alle materie di insegnamento tecnico-pratico. In particolare, secondo il TAR "appare illegittima la clausola del bando (e il conforme provvedimento applicativo di essa) che, limitatamente al caso da ultimo esposto, non consenta la partecipazione al concorso anche a prescindere dall'abilitazione" se non sono stati attivati precedenti percorsi abilitativi ordinari. Il TAR Lazio, dunque, "definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti di esclusione impugnati, con ammissione alle prove d'esame".

Infine si precisa che, con la sentenza n. 1973/2015 il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017. I diplomati magistrali, come i ricorrenti diplomati tecnico industriale/professionale, non hanno seguito nessun percorso abilitativo ordinario, ma col proprio diploma, titolo idoneo ad insegnare, come previsto dalle tabelle delle classi di concorso del Miur, hanno ottenuto una sentenza favorevole e sono stati inseriti a pieno titolo nelle Gae, conseguendo, molti di loro, anche il ruolo.

Conseguentemente, gli ITP ricorrenti hanno diritto a partecipare al concorso, in quanto anche gli stessi devono poter beneficiare degli effetti favorevoli delle sentenze definitive del Consiglio Stato e del Tar, le quali, annullando un atto avente natura regolamentare (DM 235/14 e DM 374/2017) hanno efficacia erga omnes.

Alla luce delle suesposte considerazioni, i DD.MM impugnati sono nulli.

3) Eccesso di potere.

a) *Per violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 cost., rispetto a: a) i destinatari delle sentenze definitive n. 9234/2017 decreto Presidenziale n. 4142/2017 e n.3313/17 del Tar Lazio di annullamento del DM n. 374 del 01/06/2017, b) i destinatari della Nota Miur del 23/08/2017, c) i destinatari dell'Ordinanza del 24/06/2016 del Tribunale di Pistoia e della Sentenza del Tribunale di Pordenone, d) i destinatari delle Sentenze nn. 8172/2017 e 8175/2017 del Tar Lazio, e) I destinatari del parere del Consiglio Stato, formalizzato con dpr 25/3/14; b) i destinatari delle sentenze definitive del Consiglio di Stato nn. 1973/15 e 3568/15; c) i ricorrenti, diplomati magistrali, che hanno impugnato il DM 325/15; d) i destinatari di cui ai DM 495/16, D.M. n. 374 del 01/06/2017, D.M. n. 400 del 12/06/2017, il D.M. n. 522 del 26/07/2017, il D.M. n. 5197 del 31/07/2017 e il D.M. n. 10482 del 02/08/2017 impugnati; e) i soggetti inseriti in IV fascia ex d.l. n. 216/11.*

Come è noto, il principio di uguaglianza impone all'amministrazione di trattare situazioni, di fatto, identiche allo stesso modo, e diversamente situazioni, al contrario, diverse.

Strettamente connesso a quello di uguaglianza è, poi, il principio di ragionevolezza che impone alla amministrazione di seguire "un canone di razionalità operativa" nello svolgimento della propria azione, onde evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali. La ragionevolezza impone, dunque, la corrispondenza dell'azione amministrativa ai fini indicati dalla legge, la coerenza con i presupposti di fatto assunti alla base della decisione, la logicità della stessa, oltre che la proporzionalità rispetto ai fini. In definitiva, l'obbligo di ragionevolezza si traduce nel dovere per la Pubblica Amministrazione di porre in essere una attività procedimentale e provvedimentale immune da censure sotto il profilo logico; rispettosa della realtà dei fatti; coerente con i criteri fissati dalla Pubblica Amministrazione. La violazione del principio di ragionevolezza si ripercuote sulla validità del provvedimento quale indice sintomatico dell'eccesso di potere, ove si traduca in una disparità di trattamento.

Ebbene, i DM impugnati presentano evidenti censure anche sotto tale profilo. Gli odierni ricorrenti ITP si trovano, infatti, nella medesima situazione di: a) i destinatari delle sentenze definitive n. 9234/2017 decreto Presidenziale n. 4142/2017 e n.3313/17 del Tar Lazio di annullamento del DM n. 374 del 01/06/2017, b) i destinatari della Nota Miur del 23/08/2017, c) i destinatari dell'Ordinanza del 24/06/2016 del Tribunale di Pistoia e della Sentenza del Tribunale di Pordenone, d) i destinatari delle Sentenze nn. 8172/2017 e 8175/2017 del Tar Lazio, e) I destinatari del parere del Consiglio Stato, formalizzato con dpr 25/3/14; b) i destinatari delle sentenze definitive del Consiglio di Stato nn. 1973/15 e 3568/15; c) i ricorrenti, diplomati magistrali, che hanno impugnato il DM 325/15; d) i destinatari di cui ai DM 495/16, D.M. n. 374 del 01/06/2017, D.M. n. 400 del 12/06/2017, il D.M. n. 522 del 26/07/2017, il D.M. n. 5197 del 31/07/2017 e il D.M. n. 10482 del 02/08/2017 impugnati; e) i soggetti inseriti in IV fascia ex d.l. n. 216/11.

Partendo, dunque, da una identità di situazione di fatto, consistente nel possesso del medesimo titolo abilitante, i ricorrenti, diplomati tecnici/professionali, diversamente dalle altre categorie sopra citate, sono, ancora oggi, irragionevolmente "fuori" dalle GAE e dalle graduatorie di circolo e d'istituto di II fascia, nonché dalla partecipazione al concorso semplificato 2018.

E', pertanto, manifestamente illogica, e, quindi, viziata per eccesso di potere ai sensi dell'art.3 Cost, la scelta dell'Amministrazione di:

a) discriminare gli odierni ricorrenti non indicando, nei DD.MM. impugnati, il diploma tecnico/professionale de quo, tra i requisiti da possedere per presentare la domanda di partecipazione al concorso docenti semplificato 2018.

b) tenere le GAE "blindate" per i diplomati che come i ricorrenti sono in possesso del titolo abilitante, e riaprirle, invece, per coloro che hanno conseguito il titolo o la specializzazione solo successivamente.

(a) non prevedere anche per i diplomati ricorrenti, quantomeno, una fascia aggiuntiva e la possibilità di partecipare al concorso, anche con riserva.

Ad onor del vero, se l'amministrazione avesse agito correttamente e, quindi, avesse considerato il diploma tecnico/professionale titolo abilitante fin dal suo conseguimento, ora gli odierni ricorrenti sarebbero già di ruolo o, comunque, in III fascia GAE o in seconda fascia d'istituto e avrebbero potuto partecipare al concorso 2018.

b) Per violazione del principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 cost., del diritto all'avvio al lavoro e all'accesso al pubblico impiego di cui all'art. 4 cost. e 51 cost.

Il comportamento, inoltre, dell'Amministrazione che, continua, a tutt'oggi con i DD.MM impugnati, a discriminare la posizione dei ricorrenti rispetto alle sopra citate categorie, ha rilevanti "ricadute" anche sul buon andamento e l'imparzialità della medesima.

Se la legge (id est, art. 197 del D.Lgs. 297/1994) stabilisce che il diploma in questione sia titolo idoneo per accedere all'insegnamento nelle scuole statali, il comportamento tenuto fin d'ora dall'Amministrazione, che continua ad escludere i ricorrenti dalle GAE e dalle graduatorie di circolo e d'istituto di II fascia, viola palesemente il loro diritto, costituzionalmente garantito, di poter accedere agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza e secondo i requisiti stabiliti dalla legge (art. 51 Cost.). In altre parole: se (e così è) i ricorrenti soddisfano i requisiti di legge per accedere all'insegnamento (cfr. TU 297/94), i DD.MM impugnati, che li escludono dalla partecipazione al concorso, sono in contrasto con il cit. art. 51 Cost.

Se, poi, come più volte affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato [cfr. ex multis, Consiglio di Stato, 14/7/2014, n. 3658 secondo cui: "(...)gli interessati in questione appartengono al cosiddetto personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime (...)]", la partecipazione al concorso agevolato rappresenta l'unico canale di accesso al mondo del lavoro per il personale docente precario, i DD.MM impugnati finiscono per eludere, altresì, il diritto, costituzionalmente garantito, di potere essere destinatario di nome a tempo indeterminato (art. 4 Cost.).

Alla luce dei su esposti motivi, i DD.MM ivi impugnati sono illegittimi e, quindi, meritano di essere annullati.

c) Per contraddittorietà e illogicità nella misura in cui il diploma degli ITP è considerato titolo abilitante per la partecipazione al concorso pubblico del 2016 ma non per la partecipazione al concorso agevolato 2018.

Come è noto, figura sintomatica del vizio di eccesso di potere è la contraddittorietà (intrinseca o estrinseca), ossia il contrasto tra diverse manifestazioni di volontà espresse dalla stessa pubblica amministrazione nell'esercizio del potere medesimo.

L'illogicità manifesta ricorre, invece, in caso di contrasto logico all'interno di un atto amministrativo. La scelta amministrativa si considera illogica quando risulti palesemente incoerente rispetto alla concreta situazione di fatto.

Nel caso in esame, i DD.MM impugnati, si presentano viziati anche sotto tale ulteriore profilo. Per la precisione:

*(a) l'Amministrazione, da una parte, considera il diploma degli ITP abilitante per il concorso 2016 [cfr. Sentenze nn. 8172/2017 e 8175/2017 del Tar Lazio con le quali è stato dichiarato illegittimo il bando del Concorso 2016 che escludeva i docenti in possesso di diploma ITP, confermando il diritto alla partecipazione alle prove concorsuali per Insegnanti Tecnico Pratici dei ricorrenti in possesso di diploma utile per l'accesso alle materie di insegnamento tecnico-pratico], dall'altra lo ritiene non valido per l'inserimento nelle GAE (DM 495/16 e DM 235/14), nella seconda fascia d'istituto e per la partecipazione al concorso agevolato riservato ai docenti abilitati, quando lo stesso art. 309 ("Accesso ai ruoli") del T.U. 297/1994 individua il concorso pubblico e le graduatorie permanenti provinciali quali due modalità, di pari valore, che l'Amministrazione utilizza per reclutare docenti da destinare all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado ("L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle **graduatorie permanenti** di cui all'art. 401").*

Ebbene, delle due l'una: o il diploma degli ITP de quo è titolo valido per partecipare al concorso pubblico per cattedre e, quindi, anche per presentare domanda di inserimento nelle GAE, oppure non lo è in entrambi i casi. Il concorso pubblico altro non è, infatti, che uno strumento di reclutamento di docenti tutti ugualmente idonei all'insegnamento: esso non "abilita", ma "recluta" soltanto. Non aggiunge alcun requisito in più, ma seleziona soltanto "i migliori" fra

tutti i partecipanti abilitati [cfr. in tal senso atto pubblico del 31/1/14 della Commissione Europea, secondo cui il diploma magistrale è una qualifica piena all'insegnamento in Italia ("Fully qualified to teach in Italy"), mentre il concorso a cattedre rappresenta solo una procedura di reclutamento nelle scuole statali ("The competition was just a recruitment to get a permanent position in State Schools")].

In conclusione, se il diploma degli ITP è titolo abilitante per partecipare al concorso pubblico 2016, lo è anche per il concorso pubblico 2018 e per presentare domanda di inserimento in GAE ed in seconda fascia d'istituto. Ogni diversa scelta (e, quindi, provvedimento) dell'Amministrazione sarebbe incoerente, e si porrebbe in contrasto con i fini di cui agli artt. 97, 51 e 4 Cost, nonché con il principio, dichiarato dal Supremo Consesso con DPR 25/3/14, di completa equiparazione, a tutti gli effetti, del diploma al titolo abilitante all'insegnamento.

Anche per tale motivo, i DD.MM impugnati sono illegittimi e meritano di essere annullati.

4) Categorie di ITP a cui si riferisce il presente ricorso:

I provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi per una serie di ITP:

1. gli ITP non inseriti in nessuna graduatoria d'istituto.

In quanto tali docenti, anche se non hanno presentato nessuna domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto o nelle GAE, sono in possesso di un titolo abilitante e pertanto hanno tutto il diritto a partecipare al concorso semplificato.

2. gli ITP inseriti in terza fascia d'istituto.

In quanto tali docenti sono in possesso di un titolo abilitante, tuttavia il Miur li ha sempre indotti a credere che in realtà non era così e pertanto gli stessi non hanno mai potuto presentare domanda d'inserimento nella seconda fascia d'istituto o nelle GAE. Inoltre non hanno potuto partecipare al TFA (in quanto riservato solo ai laureati) né al PAS (in quanto riservato solo ai docenti con 3 anni di servizio consecutivi).

3. gli ITP che hanno giudizi pendenti per il riconoscimento del titolo abilitante e per l'inserimento degli stessi nelle graduatorie di seconda fascia d'istituto, ma che non sono inseriti in seconda fascia d'istituto.

In quanto tali docenti, anche se non sono inseriti in seconda fascia d'Istituto o nelle GAE, hanno presentato ricorso al Tar Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica al fine di ottenere definitivamente il riconoscimento dell'abilitazione e dell'inserimento in seconda fascia d'istituto; pertanto gli stessi sono in attesa della decisione o della fissazione dell'udienza e finché non c'è una decisione definitiva di rigetto, il Miur avrebbe dovuto ammettere tali docenti a partecipare al concorso almeno con riserva.

4. gli ITP che hanno giudizi pendenti per il riconoscimento del titolo abilitante e per l'inserimento degli stessi nelle graduatorie di seconda fascia d'istituto, che hanno ottenuto provvedimenti cautelari favorevoli e che sono inseriti con riserva in seconda fascia d'istituto.

In quanto tali docenti sono in attesa della decisione definitiva del Tar, però intanto hanno ottenuto un provvedimento cautelare col quale risultano inseriti con riserva in seconda fascia.

5. gli ITP che hanno ottenuto sentenze brevi favorevoli dal Tar al fine del riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento e all'inserimento in seconda fascia d'istituto ma che le istituzioni scolastiche si rifiutano di inserire in seconda fascia d'istituto.

In quanto tali docenti, nonostante abbiano ottenuto un provvedimento definitivo da parte del Tar Lazio che riconosce il proprio titolo abilitante, non vengono ancora inseriti in seconda fascia d'istituto in quanto le istituzioni scolastiche si rifiutano di provvedere in tal senso, nonostante i numerosi solleciti.

6. gli ITP che hanno ottenuto sentenze brevi dal Tar al fine del riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento e all'inserimento in seconda fascia d'istituto, e che le istituzioni scolastiche hanno provveduto all'inserimento in seconda fascia d'istituto successivamente al 31 maggio 2017 a pieno titolo.

In quanto tali docenti, avendo ottenuto una sentenza favorevole al Tar Lazio, dunque il riconoscimento del titolo abilitante, sono stati inseriti a pieno titolo in seconda fascia d'istituto successivamente al 31 maggio 2017. Il limite previsto dal Miur per la partecipazione al concorso (ovvero l'essere inseriti in seconda fascia d'istituto entro il 31 maggio 2017) è del tutto

illegittimo per i motivi su esposti, in particolare in quanto è del tutto incostituzionale prevedere il possesso di alcuni requisiti non alla scadenza del bando ma ad una data antecedente di parecchi mesi, mentre ad altri è prevista la possibilità di partecipare con riserva e di conseguire i titoli anche successivamente alla scadenza del bando.

7. gli ITP diplomati successivamente al settembre 2010.

Tale nullità e tale abilitazione dovrebbe valere ed essere riconosciuta anche **agli itp diplomati successivamente al settembre 2010**, anno in cui è stato introdotto il DM n. 249 del 2010. Premesso che nel 2010 il ministro Gelmini cambiava la denominazione del titolo degli Istituti Tecnici e Professionali, ma tale titolo restava equipollente a quello di vecchio ordinamento. Secondo una prima circolare del MIUR scaturita dalla sentenza n. 9234/2017 del Tar, tutti i docenti in possesso dei titoli contenuti nell'allegato C del D.M. n. 39/1998 devono essere considerati abilitati. I titoli del DM 39/1998 risultano essere rilasciati fino all'anno 2014 e, nonostante la riforma, gli studenti che si sono diplomati dopo il 2010 hanno affrontato un percorso scolastico analogo a quelli che si sono diplomati nel 2010, affrontando il medesimo esame di stato, e quindi anche loro sono in possesso, analogamente alla tabella B (DD.PP.RR 15/03/2010), dei "Requisiti di accesso alle classi di abilitazione" identici a quelle dell'allegato C del 98. Inoltre, il DD.PP.RR del 15 marzo 2010 è stato firmato in tale data (e registrato alla Corte dei Conti l'1 giugno 2010), ma molti ricorrenti si sono iscritti alle superiori quando era vigente ancora il vecchio ordinamento, poi magicamente si sono ritrovati con il nuovo ordinamento. Inoltre, nel 2010, per ben due anni non si avevano notizie certe sulle reali specializzazioni attivabili in tutte le ex scuole tecniche (infatti per molte materie gli alunni hanno studiato da libri con edizioni precedenti in quanto gli editori scolastici non erano preparati a questo improvviso cambiamento). Dunque, i neodiplomati rischiano di conseguire un titolo che non è riconosciuto abilitante, rispetto a chi invece si è diplomato tantissimi anni fa, in cui i corsi e gli approcci alla materia erano completamente differenti rispetto a come è ora l'istituto tecnico o professionale e per quanto si è evoluta la tecnica. In un'ultima comunicazione del MIUR non si fa più riferimento all'allegato C del D.M. n.39/1998, ma semplicemente alla tabella B del DD.PP.RR 15/03/2010. Per quanto riguarda invece il DM n. 249 del 2010, quest'ultimo ha stabilito un nuovo percorso per la formazione iniziale del personale docente. Per ottenere l'abilitazione all'insegnamento il decreto prevede l'attivazione presso le Istituzione Accademiche di uno specifico corso universitario il TFA - Tirocinio Formativo Attivo, strutturato in tre gruppi di attività per un totale complessivo di 1500 ore e 60 CFU. Tuttavia al TFA hanno potuto partecipare solo i laureati e non anche i diplomati. Dunque, non si comprende perché vi sia la limitazione del riconoscimento del titolo abilitante solo per i diplomati fino a settembre 2010, dato che nel 2011 gli stessi non si sono potuti in ogni caso abilitare, in quanto al TFA potevano partecipare solo i laureati.

8. Gli ITP diplomati ragionieri e periti commerciali, classe di concorso A066.

Inoltre, **per i ricorrenti diplomati ragionieri e periti commerciali** che possono insegnare la classe di concorso A066, la quale ad oggi risulta in esubero, si chiede la confluenza nelle classi di concorso immediatamente affini ovvero A041 (ex A042) e B016 (ex C300 e C310), nonché la conversione sul sostegno, dunque si chiede che gli stessi possano concorrere per le seguenti classi di concorso, in quanto tali diplomati anche se il loro titolo viene riconosciuto abilitante, non potranno mai insegnare, in quanto la loro classe di concorso è "in esaurimento", ossia la classe di concorso sparirà quando andranno in pensione coloro che oggi sono titolari. Coloro che sono iscritti in graduatoria non perdono però alcun diritto. Contemporaneamente e in seguito l'insegnamento sarà attribuito anche ad altre classi di concorso. Dunque, il fatto che la A-66 è una classe di concorso "ad esaurimento" significa che non ci saranno più concorsi per detta classe e, una volta andati in pensione tutti i docenti titolari della stessa, l'insegnamento dovrà essere affidato a docenti di altra classe di concorso. Nel caso di specie, il DM delle nuove classi di concorso prevede che gli insegnamenti previsti per la classe di concorso ad esaurimento A-66 (Trattamento Testi) siano anche presenti nella classe di concorso A-41 (Scienze e Tecnologie Informatiche) e B016 (Laboratori di informatica). In questo modo, una volta andati in pensione i docenti della classe di concorso ad esaurimento A-66 (Trattamento Testi), l'insegnamento verrà affidato a docente della classe di concorso A-41 (Scienze e Tecnologie Informatiche) e B016 (Laboratori di informatica). Inoltre si chiarisce che il bando di concorso agevolato è un bando senza posti a concorso, dunque non è prevista nessuna limitazione per le classi di concorso. Infatti,

nella domanda su istanze on line, nella parte dedicata agli ITP abilitati inseriti in seconda fascia e GAE, nonché nella scelta delle classi di concorso per cui si voleva concorrere, compariva anche la classe di concorso A066.

9. Gli ITP non specializzati sul sostegno.

Infine, gli odierni ricorrenti chiedono di poter partecipare al concorso semplificato anche per i posti sul sostegno, in quanto agli stessi non è mai stata data la possibilità di specializzarsi sul sostegno. In particolare, il Miur non considerando, erroneamente, per anni, il loro titolo di studio abilitante, non gli ha mai permesso di poter partecipare ai corsi di specializzazione universitari sul sostegno, e di conseguire dunque la specializzazione sul sostegno, in quanto tali bandi prevedevano come requisito quello di essere prima di tutto abilitati all'insegnamento sulla materia. Dunque, anche se all'epoca i ricorrenti erano già in possesso di un titolo abilitante, il Miur erroneamente non lo ha mai considerato tale e pertanto non gli ha mai permesso di conseguire la specializzazione sul sostegno. Dunque, nel caso di specie la mancanza della specializzazione sul sostegno non è imputabile all'interessato.

Inoltre, com'è noto, il numero dei docenti di sostegno è nettamente inferiore rispetto al reale fabbisogno scolastico. Tuttavia, il MIUR continua a reclutare i docenti di sostegno, anche non specializzati, soltanto dalle graduatorie (GAE e d'istituto) per le supplenze e non anche per il ruolo. Ciò accade nonostante la partecipazione al TFA- Sostegno sia avvenuta tramite il superamento di un vero e proprio concorso finalizzato a ricoprire i posti disponibile. Ne deriva che il MIUR, in piena violazione dei principi costituzionali del buon andamento ai sensi dell'articolo 97 Cost., e di uguaglianza ai sensi dell'art. 3 Cost, non recluta a tempo indeterminato i docenti che hanno già avuto accesso ai corsi del TFA Sostegno, a scapito del principio della continuità didattica e con assurda precarizzazione della posizione lavorativa. Con l'adeguamento dell'organico di diritto di sostegno a quello di fatto e la stabilizzazione degli insegnanti di sostegno in ragione alle effettive esigenze della scuola si intende tutelare l'inclusione e l'inserimento degli alunni diversamente abili e allo stesso tempo massimizzare l'apporto dei docenti per garantire la continuità didattica e ridurre le spese a carico dello Stato. Per l'anno scolastico 2017-2018, ben 47.000 insegnanti di sostegno su 150.000 (OrizzonteScuola.it – articolo di redazione) saranno assunti solo a inizio di anno già avviato grazie ai ricorsi legali delle famiglie e alle decisioni delle sedi amministrative, con le scuole che si troveranno in difficoltà nella gestione delle risorse. Questo ritardo penalizza fortemente gli alunni perché impedisce loro, di fatto, di poter accedere ad un percorso programmato e di poter godere dei benefici della continuità didattica o, addirittura, di vedersi negato il diritto, per la mancanza di docenti, al completamento del calendario delle ore spettanti. Non adeguando l'organico di diritto dei docenti di sostegno alla situazione di fatto (come rilevato dall'Osservatorio dei diritti della scuola nella ricerca del prof. Leonardo Alagna, riportata dal Corriere.it nell'edizione del 17 luglio 2017), lo Stato rischia di dover pagare, per risarcire le famiglie degli alunni che si troveranno senza insegnante di sostegno dall'inizio dell'anno scolastico, circa 300 milioni di euro. Senza considerare poi che la sottostima del reale numero di docenti di sostegno necessari ha, di fatto, trasferito fuori regione insegnanti con titoli, risultati in esubero al momento dell'attribuzioni delle scuole, creando un serio problema di utilizzo di insegnanti in "deroga" precari o non specializzati per colmare i posti lasciati vacanti per la sottostima. Il mancato adeguamento dell'organico di diritto dei docenti di sostegno al reale fabbisogno porta ad ignorare e non stabilizzare i numerosi docenti presenti nelle GAE (graduatorie ad esaurimento), nelle graduatorie di merito dei concorsi e nelle graduatorie d'istituto. Purtroppo la situazione attuale per gli alunni disabili è data dal fatto che mancano molti docenti specializzati. Il reperimento di insegnanti di sostegno che hanno il titolo per farlo, cioè che hanno fatto la specializzazione, ogni anno è difficilissimo e lo è ancora adesso. Le graduatorie si sono immediatamente esaurite e vengono conferite le supplenze di sostegno anche a insegnanti che non hanno la specializzazione. L'emergenza, è avere una persona che si prenda cura di questi ragazzi disabili, alcuni sono molto gravi, soggetti autistici che necessitano per forza del rapporto uno a uno con un insegnante.

5) Risarcimento in forma specifica del danno subito. In via subordinata risarcimento del danno per equivalente.

Ebbene, tutto quanto fin qui censurato, è la prova provata di come l'Amministrazione scolastica abbia causato ai ricorrenti, con il proprio comportamento non corretto, un ingiustificato danno. Se, infatti, l'Amministrazione avesse tenuto conto di quanto sostenuto dal Tar nei precedenti già citati, i ricorrenti avrebbero potuto essere inclusi in GAE o nelle graduatorie

di circolo e d'istituto di II fascia già da diversi anni e, quindi, avrebbero potuto partecipare al concorso agevolato 2018. Il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento e della seconda fascia d'istituto ha comportato e comporta l'esclusione dei ricorrenti dal concorso agevolato 2018 e dai piani di assunzione in ruolo anche avuto riguardo alle modifiche legislative che si sono avute. Di recente, inizio agosto 2017, sono stati immessi in ruolo molti docenti che erano inseriti nelle GAE e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs 297/1994. I ricorrenti, quindi, non essendo presenti nelle graduatorie ad esaurimento, sono stati esclusi da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari, nonché dalla possibilità di poter partecipare al concorso agevolato 2018. Orbene, il sistema positivo consente al giudice amministrativo sia in sede di giurisdizione generale di legittimità che esclusiva di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno anche attraverso la reintegrazione in forma specifica rendendo così possibile una condanna dell'amministrazione ad un dare ad un fare o ad un praestare specifico che ripari il pregiudizio da questa cagionato.

Dalle considerazioni sopra esposte risulta palese che ai ricorrenti l'amministrazione abbia negato in più occasioni il legittimo interesse ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento o nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II fascia, nonché a poter partecipare al concorso agevolato e ad ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato. E l'illegittimità in questione si connota altresì con i caratteri dell'ingiustizia in quanto a seguito dei provvedimenti impugnati è stato altresì leso l'interesse al bene della vita al quale la posizione giuridica soggettiva dei ricorrenti si correla (posizione giuridica certamente meritevole di tutela alla luce dell'ordinamento positivo). E' stato condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza amministrativa al riguardo che, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione, l'ingiustizia del danno non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza della illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo in realtà il Giudice procedere ad accertare che sussista un evento dannoso; che il danno sia qualificabile come ingiusto (in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento); che l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, ad una condotta della pubblica amministrazione; che l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della Pubblica amministrazione anche sotto il profilo oggettivo del dolo o della colpa (in tal senso –ex plurimis ----: Cons. Stato, V, 2 maggio 2013, n. 2388).

Ebbene, impostati in tal modo i termini sistematici della questione è evidente che non vi siano dubbi in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, di un danno ingiusto meritevole di ristoro atteso che:

- risulta evidente che i ricorrenti siano stati ingiustamente estromessi da ogni procedura concorsuale e di inserimento nelle GAE, in tal modo ritraendo evidenti e notevoli danni sotto il profilo economico e di progressione di carriera;
- sussiste, altresì, un evidente nesso di riferibilità causale fra la condotta illegittima dell'amministrazione (i.e.: l'indebita esclusione dalla procedura) e l'evento dannoso (i.e.: il richiamato pregiudizio in termini economici e di carriera derivante dalla impossibilità di accedere ad incarichi di lavoro estremamente ritardata immissione in servizio).

Sussiste nel caso di specie anche l'elemento soggettivo della colpa dell'amministrazione la quale nonostante la chiarezza della normativa e le decisioni assunte anche dal Tar e dal Consiglio di Stato abbia continuato a negare l'interesse legittimo dei ricorrenti, quali docenti abilitati, alla partecipazione al concorso.

In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di chance subito dai ricorrenti **sia risarcito in forma specifica** con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari alla partecipazione degli stessi alla procedura concorsuale semplificata 2018.

Nella denegata ipotesi che la domanda di risarcimento in forma specifica non sia accolta, non si può escludere un risarcimento del danno per equivalente derivante da attività c.d. "provvedimentale" patito e rappresentato nell'atto di ricorso, direttamente conseguente – in punto di nesso di causalità - all'illegittimità dell'operato del Ministero che direttamente ha originato il mancato svolgimento delle prestazioni lavorative dei ricorrenti, escluso per anni e anni dalla maggiore possibilità di essere assunto a tempo indeterminato.

Danno, pertanto, consistente nella impossibilità per i ricorrenti di poter partecipare al concorso agevolato, avendo erroneamente il Ministero considerato finora non abilitati per anni e anni i titolari di diploma tecnico/professionale ai fini della costituzione delle graduatorie di Istituto e non avendo dato la chance del concorso pubblico per anni.

Con riferimento alla quantificazione, i ricorrenti hanno diritto al pagamento, a titolo di risarcimento danni anche se del caso da perdita di chance, delle retribuzioni lorde perse a seguito del mancato e/o ritardato inserimento nelle graduatorie di II fascia, e per il gravissimo ritardo nella indizione di concorsi pubblici per un periodo di 10 anni e per l'impossibilità di partecipare all'ulteriore canale di reclutamento di cui alle Gae, se non con modalità aggravate, o alla diversa maggiore o minore somma da determinarsi in via equitativa.

In via ulteriormente subordinata, la giurisprudenza ha quantificato il danno ricorrendo ad un meccanismo risarcitorio parzialmente forfettizzato e predeterminato, il quale tiene conto della perdita del posto di lavoro e della perdita di retribuzioni conseguenti utilizzando come parametro normativo interno quello fornito dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, unico istituto attraverso il quale il legislatore ha monetizzato il valore del posto di lavoro assistito dalla c.d. stabilità reale, quale è quello alle dipendenze della pubblica amministrazione: 5 mensilità quale indennizzo sanzionatorio previsto dall'art. 18 comma 4 L.300/70 oltre 15 mensilità quale misura sostitutiva della reintegra ai sensi dell'art. 18 comma 5 L. 300/70 (Trib. Genova 14 dicembre 2006, in Riv. Giur.Lav, 2008, II, 446 e ss.; Trib. Genova 5 aprile 2007, in Riv.it.dir.lav. 2007, 907; Trib. Genova 14 maggio 2007 in Lavoro e prev. Oggi, 2007, 1514; Trib. Latina, 27 novembre 2007, n. 3324; App. Genova 9 gennaio 2009, in Riv. It. Dir. Lav. 2010, I, 133 e ss.; Trib. Foggia, 5 novembre 2009, in D & L Riv. Critica dir.lav. 2010, 453) oppure le sole 15 mensilità (Trib. Roma Est. Forziati, n. 9443 del 19----05----2011), ovvero nella maggiore o minore somma da determinarsi in via equitativa.

C) I suindicati motivi di ricorso devono intendersi graduati secondo il seguente ordine di importanza, in base al quale se ne chiede l'esame e l'accoglimento:

in via principale i motivi n. A1 e B2, 3 e 4;

in via subordinata i motivi n. A1,2,3 e 4, e B1,2,3, 4 e 5.

D) I ricorrenti si riservano di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione di atti.

E) Si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami nelle forme previste dall'art. 52 II comma cpa.

ISTANZA CAUTELARE

In via cautelare si chiede a codesto Ecc. mo Tar di sospendere i provvedimenti impugnati, ordinando all'Amministrazione resistente ogni conseguente comportamento ed, in particolare, concedere la partecipazione con riserva alla prova orale del concorso semplificato previsto dal Bando di Concorso G.U. n. 14 del 16/02/2018, per le regioni, le classi di concorso ed i posti di sostegno per i quali hanno fatto richiesta.

Il fumus appare chiaramente dimostrato dai motivi del ricorso e non ha bisogno di ulteriori illustrazioni.

Ai fini del cd. periculum in mora, si deduce che la mancata partecipazione con riserva alla prova orale del concorso semplificato dei ricorrenti è causa per questi di un danno grave ed irreparabile, atteso che la decisione di merito potrebbe non intervenire re adhuc integra, cioè impregiudicata nell'attualità. In particolare:

Domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati ai sensi degli artt. 55, 56 e 98 c.p.a.

Il fumus boni juris, per quanto sopra illustrato, è evidente, emergendo chiaramente dai motivi del ricorso. Dunque, i motivi di ricorso innanzi svolti giustificano la richiesta cautelare sotto il profilo del fumus.

Per quanto riguarda il periculum, si evidenzia che il diritto dei ricorrenti alla partecipazione con riserva alla prova orale del concorso semplificato va tutelato nell'immediatezza, atteso che per il mese di maggio 2018 molto probabilmente inizieranno ufficialmente le prove orali del concorso. Come è noto la Legge 107/15 ha mantenuto il c.d. doppio canale di assunzione, per cui, fino al totale esaurimento delle GAE, i posti disponibili continuano ad essere ricoperti dal personale docente proveniente, per il 50% dalla Graduatorie di Merito costituite dai vincitori dei concorsi pubblici, mentre il restante 50% dalle graduatorie ad esaurimento.

Così, infatti, dispone il comma 109, lett. c) dell'art. 1 della cit. Legge 107/15: "109. Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalità: a) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo (...);c) per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167".

Anche il Decreto Ministeriale n. 496 del 22 giugno 2016 (recante "Indizione della procedura di assunzione del personale docente inserito a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandino con decreto ministeriale n. 82/12, in attuazione dell'art. 1-quater del decreto legge 29 marzo 2016 n. 42") prescrive all'art. 3: " In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 - quater del Decreto Legge 29 marzo 2016 n. 42, convertito in legge 26 maggio 2016 n. 89 vengono destinate alle nomine dei docenti ancora iscritti nelle Graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, un numero di posti pari al 50% dei posti di tipo comune vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2016/2017. Analoga percentuale si applica alle dotazioni dell'organico di sostegno della scuola dell'infanzia. Nel caso in cui il numero dei posti vacanti e disponibili sia dispari, la quota del 50% destinata agli inclusi nelle graduatorie di merito è arrotondata per eccesso. Il restante 50% viene destinato ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento".

Devono, pertanto, ritenersi attuali e concreti i requisiti di estrema gravità e di estrema urgenza per la concessione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 C.p.A. Infatti, in mancanza della misura cautelare monocratica, si verificherebbe in capo ai ricorrenti un pregiudizio irreparabile, prima che il Collegio si possa esprimere sulla istanza cautelare ex art. 55 c.p.a, tanto da giustificare l'inserimento, in via provvisoria, degli istanti nell'elenco dei candidati partecipanti al concorso semplificato 2018, al fine di permettere loro di partecipare alla prova orale prevista dal concorso.

In proposito si confrontino le ordinanze del Tar di Trento nn. 00022/2016, 00020/2016 e 00021/2017 che hanno permesso ai ricorrenti laureati, insegnanti tecnico pratici e specializzandi Pas di poter partecipare al concorso a cattedra 2016, ritenendo sussistente il pericolo di pregiudizio grave e irreparabile, nonché "illegittima la clausola del bando che non consente la partecipazione al concorso, anche a prescindere dall'abilitazione, qualora la mancanza della stessa non sia imputabile all'interessato".

Per tali motivazioni, si insiste per l'accoglimento dell'istanza cautelare e, dunque, per l'inserimento, in via provvisoria, dei ricorrenti nell'elenco dei partecipanti al concorso semplificato 2018.

Dunque, sussiste, anche il danno grave ed irreparabile per i motivi sopra evidenziati che in ogni caso giustificano l'ammissione con riserva alle prove orali del concorso semplificato (anche suppletive) degli odierni ricorrenti con la fissazione di un merito a breve o l'adozione di una sentenza breve.

Alla luce delle considerazioni che precedono, è evidente la illegittimità degli atti impugnati che sono lesivi degli interessi e dei diritti dei ricorrenti. Sussiste, pertanto, a norma dell'art. 56, comma 1 del D.l.vo 104/2010 un caso di estrema gravità ed urgenza dal momento che se ai ricorrenti non sarà concessa la possibilità di partecipare al concorso semplificato, sarà negato, di fatto, l'accesso al lavoro.

I motivi di cui sopra, giustificano quindi la concessione di un provvedimento inaudita altera parte di partecipazione con riserva alla prova orale del concorso semplificato e di fissazione dell'udienza in camera di consiglio.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e, per l'annullamento di tutti gli atti impugnati, per le motivazioni sopra esposte, in fatto ed in diritto, previa sospensione e concessione dei provvedimenti immediati ed urgenti al fine di consentire la partecipazione anche con riserva dei ricorrenti al concorso semplificato docenti del 2018, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

Inoltre si chiede l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 52, comma 2 cpa.

Si chiede altresì l'accertamento dell'obbligo a provvedere dell'Amministrazione con conseguente condanna della stessa ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c), all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.

Si chiede altresì la condanna del risarcimento del danno in forma specifica e, soltanto in via subordinata, per equivalente nella misura indicata al punto 5 dei motivi del ricorso.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si deposita copia dei seguenti documenti:

- copia dei provvedimenti impugnati (Decreto Legislativo n. 59 del 13/04/2017, G.U. n. 112 del 16/05/2017, Suppl. Ordinario n. 23, il Decreto Ministeriale n. 995 del 15/12/2017, G.U. n. 33 del 09/02/2018, il Decreto Dipartimentale n. 85 del 01/02/2018, il Bando di Concorso G.U. n. 14 del 16/02/2018);

- DM 30 gennaio 1998 con elenco dei diplomi ammessi per diventare ITP;

- ordinanze del Tar di Trento nn. 00022/2016, 00020/2016 e 00021/2017;

- sentenze brevi del Tar Lazio nn. 12347/2017, 12643/2017, 12353/2017;

documenti di cui i ricorrenti intendono avvalersi in giudizio:

- copia del diploma di maturità tecnico/professionale;

- copia della domanda cartacea di richiesta di partecipazione al concorso con contestuale diffida e ricevute di ritorno di avvenuta consegna;

- bonifico di 5,00 euro per la partecipazione al concorso;

- graduatorie d'istituto.

PREMESSO ALTRESI' CHE

- si costituiva in giudizio il Ministero;
- **in data 19/02/2019 è stato pubblicato il D.M. n. 4907/2019**, dell'USR Campania, il quale comunica le graduatorie di merito del concorso semplificato 2018 per la classe di concorso B017 (laboratori di scienze e tecnologie meccaniche);
- **in data 13/02/2019 è stato pubblicato il DM n. 4380/2019** dell'USR Campania, il quale comunica le graduatorie di merito del concorso semplificato 2018 per la classe di concorso A066 (trattamento testi, dati ed applicazioni, informatica);
- dalle seguenti graduatorie si evince che molti itp ricorrenti (che si trovano nella medesima condizione degli odierni ricorrenti) sono stati ammessi a partecipare al concorso e sono stati inseriti nella graduatoria con riserva, mentre gli odierni ricorrenti che hanno impugnato nei termini il bando di concorso si ritrovano sempre esclusi, creando ancora una volta una disparità di trattamento.

Alla luce della pubblicazione delle graduatorie e dei relativi DM è necessario proporre i seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

1) Sull'ammissibilità dei motivi aggiunti.

In via preliminare si rileva l'ammissibilità dei motivi aggiunti in quanto i DM impugnati, anche se rappresentano le graduatorie di merito, comunque sono dei decreti ministeriali che possono essere impugnati dinanzi al Tar. Infatti, nei DM impugnati all'Art. 3) viene espressamente stabilito che

“Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all’albo dell’Ufficio”. Tale pubblicazione è avvenuta in data 19/02/2019, dunque la proposizione dei motivi aggiunti risulta essere nei termini. Inoltre, la pubblicazione di una graduatoria è una conseguenza e una conclusione del procedimento concorsuale, e se nella stessa sono presenti persone con un provvedimento cautelare o sentenza (dato dalla lettera S), come nel caso di specie, i ricorrenti hanno tutto il diritto di impugnare la suddetta graduatoria, in quanto viene violato il diritto di eguaglianza e di parità di trattamento. Inoltre anche durante il concorso 2016 sono state impuginate le graduatorie di merito e il Tar non ha dichiarato inammissibile il ricorso.

2) Sul conseguimento dell’abilitazione dei docenti.

Secondo quanto affermato dallo stesso Miur sul sito ww.istruzione.it per diventare docenti nella scuola italiana è necessario compiere un percorso di formazione così strutturato:

- a) il conseguimento del titolo di accesso all’insegnamento
- b) il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento.

Il conseguimento dei soli titoli di accesso all’insegnamento consente l’inserimento nelle graduatorie di III fascia di Circolo e d’Istituto, per il conferimento esclusivamente di incarichi di supplenza a tempo determinato. Le graduatorie hanno durata triennale e sono aperte a seguito dell’emanazione di appositi decreti.

Il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento consentiva l’inserimento nelle GAE (ormai chiuse), dalle quali si attinge annualmente per l’immissione in ruolo a tempo indeterminato dei docenti, e nelle graduatorie di seconda fascia d’istituto.

Per poter conseguire l’abilitazione - al fine di attuare le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE, che prevedono il reciproco riconoscimento delle abilitazioni all’esercizio della professione di docente da parte di ciascuno degli Stati membri e richiedono un livello omogeneo di preparazione professionale dei cittadini europei, quale presupposto necessario per la libera circolazione delle attività intellettuali, da raggiungere attraverso obiettivi formativi altamente qualificanti che tengano conto di ampi sbocchi occupazionali e della necessità di maggiore spendibilità a livello internazionale di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari (art. 17. comma novantacinquesimo, della legge 15 maggio 1997 n. 127. come integrato dall’alt. 6 della legge 19 ottobre 1999 n. 370) - nel gennaio 2011 è entrato in vigore il Decreto 10 settembre 2010, n. 249 del Ministro dell’istruzione che riforma la disciplina relativa alla formazione iniziale degli insegnanti, volta a prevedere con cadenza annuale i TFA, ovvero dei percorsi di abilitazione riservati solo ai laureati.

Prima dell’attuale riforma (la Buona scuola – Legge n. 107/2015), per insegnare era necessario conseguire un’abilitazione all’insegnamento e superare un concorso; ma dal 2007 le occasioni di ottenere l’abilitazione sono state solo tre, i Tirocini formativi attivi (Tfa) nel 2012 e 2014 (riservati solo ai laureati, dimenticandosi della categoria degli ITP) e i Percorsi abilitanti speciali (Pas) nel 2013 (riservati solo ai docenti non abilitati con 3 anni di servizio). Se successivamente ci sono state delle sentenze che hanno consentito di partecipare ai Pas, tali sentenze si riferiscono comunque a chi aveva almeno 2 anni di servizio, dunque il Miur chiedeva comunque un prerequisito per potervi accedere. Inoltre non valevano erga omnes ma il Miur chiedeva comunque che il docente avesse una sentenza favorevole ad personam per poter partecipare al Pas. Inoltre, il Miur aveva annunciato che i

Tfa sarebbero stati istituiti ogni anno, ma dopo il 2014 furono interrotti senza dare spiegazioni. I concorsi d'altro canto sono stati solo due, nel 2012 e nel 2016, riservati sempre e solo agli abilitati. Come d'altronde sta avvenendo per l'ultimo concorso 2018, al quale possono partecipare solo i docenti abilitati.

Dunque, per gli odierni ricorrenti è stato impossibile in tutti questi anni conseguire l'abilitazione, per colpa non imputabile agli stessi, ma al Miur, il quale non ha indetto corsi di abilitazione e concorsi con cadenza annuale per i semplici diplomati; se tali corsi e concorsi fossero stati indetti, sicuramente gli stessi vi avrebbero partecipato.

2) Sulla partecipazione al TFA sostegno degli ITP.

Infine si precisa che in data 21/02/2019 il Miur ha pubblicato il DM n. 92/2019 relativo al TFA sostegno 2019. Nel decreto è previsto che potranno partecipare a tale procedura concorsuale anche gli ITP con il semplice diploma, al fine di potersi abilitare sul sostegno. Tuttavia, fino a poco tempo fa tale procedura concorsuale era riservata solo ai docenti abilitati sulla materia, escludendo gli ITP. Infatti nessun itp si è potuto specializzare sul sostegno in quanto era previsto, come requisito, l'abilitazione sulla materia. Gli itp, non essendo stati considerati mai dei docenti abilitati, anche se in possesso di un diploma finito, non hanno mai potuto partecipare al TFA sostegno e specializzarsi. Dunque, se adesso è consentito farli accedere a tale bando di concorso, il Miur avrebbe dovuto consentirgli anche di partecipare al concorso semplificato.

Per tali motivi si chiede di ammettere i ricorrenti a partecipare alle prove suppletive del concorso semplificato.

ISTANZA CAUTELARE

In via cautelare si chiede a codesto Ecc. mo Tar di sospendere i provvedimenti impugnati, ordinando all'Amministrazione resistente ogni conseguente comportamento ed, in particolare, concedere la partecipazione con riserva alla prova orale del concorso semplificato previsto dal Bando di Concorso G.U. n. 14 del 16/02/2018, per le regioni, le classi di concorso ed i posti di sostegno per i quali hanno fatto richiesta.

Il *fumus* appare chiaramente dimostrato dai motivi del ricorso e non ha bisogno di ulteriori illustrazioni.

Ai fini del cd. *periculum in mora*, si deduce che la mancata partecipazione con riserva alla prova orale del concorso semplificato dei ricorrenti è causa per questi di un danno grave ed irreparabile, atteso che la decisione di merito potrebbe non intervenire *re adhuc integra*, cioè impregiudicata nell'attualità. In particolare:

Domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati ai sensi degli artt. 55, 56 e 98 c.p.a.

Il *fumus boni juris*, per quanto sopra illustrato, è evidente, emergendo chiaramente dai motivi del ricorso. Dunque, i motivi di ricorso innanzi svolti giustificano la richiesta cautelare sotto il profilo del *fumus*.

Per quanto riguarda il *periculum*, si evidenzia che il diritto dei ricorrenti alla partecipazione con riserva alla prova orale del concorso semplificato va tutelato nell'immediatezza, atteso che per il mese di maggio 2018 molto probabilmente inizieranno ufficialmente le prove orali del concorso. Come è noto la Legge 107/15 ha mantenuto il c.d. doppio canale di assunzione, per cui, fino al totale esaurimento delle GAE, i posti disponibili continuano ad essere ricoperti dal personale docente proveniente, per il 50% dalla Graduatorie di Merito costituite dai vincitori dei concorsi pubblici, mentre il restante 50% dalle graduatorie ad esaurimento.

Così, infatti, dispone il comma 109, lett. c) dell'art. 1 della cit. Legge 107/15: "109. Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge

27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalità: a) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo (...);c) per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167”.

Anche il Decreto Ministeriale n. 496 del 22 giugno 2016 (recante “Indizione della procedura di assunzione del personale docente inserito a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell’infanzia del concorso bandito con decreto ministeriale n. 82/12, in attuazione dell’art. 1-quater del decreto legge 29 marzo 2016 n. 42”) prescrive all’art. 3: “ In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 - quater del Decreto Legge 29 marzo 2016 n. 42, convertito in legge 26 maggio 2016 n. 89 vengono destinate alle nomine dei docenti ancora iscritti nelle Graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, un numero di posti pari al 50% dei posti di tipo comune vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2016/2017. Analoga percentuale si applica alle dotazioni dell'organico di sostegno della scuola dell'infanzia. Nel caso in cui il numero dei posti vacanti e disponibili sia dispari, la quota del 50% destinata agli inclusi nelle graduatorie di merito è arrotondata per eccesso. Il restante 50% viene destinato ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ”.

Devono, pertanto, ritenersi attuali e concreti i requisiti di estrema gravità e di estrema urgenza per la concessione di **misure cautelari monocratiche ai sensi dell’art. 56 C.p.A.** Infatti, in mancanza della misura cautelare monocratica, si verificherebbe in capo ai ricorrenti un pregiudizio irreparabile, prima che il Collegio si possa esprimere sulla istanza cautelare ex art. 55 c.p.a, tanto da giustificare l’inserimento, in via provvisoria, degli istanti nell’elenco dei candidati partecipanti al concorso semplificato 2018, al fine di permettere loro di partecipare alla prova orale prevista dal concorso.

In proposito si confrontino le ordinanze del Tar di Trento nn. 00022/2016, 00020/2016 e 00021/2017 che hanno permesso ai ricorrenti laureati, insegnanti tecnico pratici e specializzandi Pas di poter partecipare al concorso a cattedra 2016, ritenendo sussistente il pericolo di pregiudizio grave e irreparabile, nonché “illegittima la clausola del bando che non consente la partecipazione al concorso, anche a prescindere dall’abilitazione, qualora la mancanza della stessa non sia imputabile all’interessato”.

Per tali motivazioni, si insiste per l’accoglimento dell’istanza cautelare e, dunque, per l’inserimento, in via provvisoria, dei ricorrenti nell’elenco dei partecipanti al concorso semplificato 2018.

Dunque, sussiste, anche il danno grave ed irreparabile per i motivi sopra evidenziati che in ogni caso giustificano l’ammissione con riserva alle prove orali del concorso semplificato (anche suppletive) degli odierni ricorrenti con la fissazione di un merito a breve o l’adozione di una sentenza breve.

Alla luce delle considerazioni che precedono, è evidente la illegittimità degli atti impugnati che sono lesivi degli interessi e dei diritti dei ricorrenti. Sussiste, pertanto, a norma dell'art. 56, comma 1 del DL.vo 104/2010 un caso di estrema gravità ed urgenza dal momento che se ai ricorrenti non sarà concessa la possibilità di partecipare al concorso semplificato, sarà negato, di fatto, l'accesso al lavoro.

I motivi di cui sopra, giustificano quindi la concessione di un provvedimento inaudita altera parte di partecipazione con riserva alla prova orale del concorso semplificato e di fissazione dell'udienza in camera di consiglio.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e, per l'annullamento di tutti gli atti impugnati, per le motivazioni sopra esposte, in fatto ed in diritto, previa sospensione e concessione dei provvedimenti immediati ed urgenti al fine di consentire la partecipazione anche con riserva dei ricorrenti al concorso semplificato docenti del 2018, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

Inoltre si chiede l'autorizzazione **alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 52, comma 2 cpa.**

Si chiede altresì l'accertamento dell'obbligo a provvedere dell'Amministrazione con conseguente condanna della stessa ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c), all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio. Si chiede altresì la condanna del risarcimento del danno in forma specifica e, soltanto in via subordinata, per equivalente nella misura indicata al punto 5 dei motivi del ricorso.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si deposita copia dei seguenti documenti:

- copia degli ulteriori provvedimenti impugnati (**D.M. n. 4907/2019 del 19/02/2019; DM n. 4380/2019 del 13/02/2019**).

Dichiara che per i presenti motivi aggiunti non è dovuto il contributo unificato trattandosi di materia attinente al pubblico impiego e i ricorrenti hanno reddito inferiore ad euro 34.585,23 come già dichiarato ed hanno diritto al gratuito patrocinio.

Roccarainola, 10/04/2019

Avv. Marianna Vetrano che firma anche per i ricorrenti giusta procura.



INDICAZIONE DI INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E RECAPITO DI FAX

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, c. 1, c.p.a., il difensore indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata avvmariannavetrano86@pec.it, e il seguente recapito di fax 0823751400 dove intende ricevere le comunicazioni relative al processo.

Avv. Marianna Vetrano



DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dalla L. 111/11, si dichiara che il presente giudizio verte in materia di rapporti di pubblico impiego, che il valore della controversia è indeterminato e che i ricorrenti sono esenti dal versamento del contributo unificato in quanto non superano il limite del reddito previsto ai sensi dell'art. 9 co. 1 bis ed hanno diritto al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Avv. Vetrano Marianna



ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41

D.LGS. 104/2010

In relazione ai provvedimenti impugnati con il presente ricorso, e all'elenco dei candidati partecipanti al concorso semplificato per i quali i ricorrenti hanno fatto richiesta di partecipazione, la notificazione del ricorso nei modi ordinari, nei confronti di tutti i contro interessati, risulterebbe particolarmente difficile e onerosa, se non impossibile, in considerazione dell'immenso numero dei destinatari (tutti i docenti che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso semplificato 2018 per le classi di concorso, posti di sostegno e regioni scelte dai ricorrenti). Pertanto, sussistendone i presupposti, si chiede l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami anche per via telematica (quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., ed utilizzata in via ordinaria dal TAR Lazio per i ricorsi collettivi) con pubblicazione - sul sito del MIUR all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami> - del ricorso nel testo integrale, nonché dell'avviso contenente l'indicazione dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, del numero di ruolo del ricorso, dei nomi dei ricorrenti e delle relative procure alla lite, dei contro interessati, degli estremi dei provvedimenti impugnati, un riassunto dei motivi e quanto altro ritenuto necessario.

Con osservanza.

Avv. Vetrano Marianna



AL PRESIDENTE DEL TAR LAZIO

ISTANZA PER L'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI

Sussistono ragioni di urgenza in quanto il concorso 2018 già si è svolto, sono uscite le graduatorie, inoltre molti ricorrenti che hanno ottenuto la cautelare sono stati ammessi a partecipare con riserva ed il Miur sta organizzando nuove date per le prove suppletive. Tuttavia gli odierni ricorrenti non vi hanno potuto partecipare, nemmeno con riserva. Inoltre ad agosto inizieranno le assunzioni a tempo indeterminato. Pertanto, si chiede che il Presidente del Tar voglia abbreviare il termine per la fissazione dell'udienza con riduzione proporzionale dei termini per le difese della relativa fase.

Avv. Vetrano Marianna



ISTANZA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO

Alla Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato

T.A.R. LAZIO ROMA

Il/la sottoscritto/a SPAGNOLI DELFINA Sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto previsto dall'art. 125 T.U. n. 115/02, dichiara e premette quanto segue:

cognome SPAGNOLI nome DELFINA codice fiscale C.F. SPGDFN65A70F839S, nata a Napoli (NA) il 30/01/1965 e residente in Napoli (NA), alla Via San Giacomo dei Capri n.65 telefono 3381156601 stato civile NUBILE proprietario/a delle seguenti unità immobiliari _____

reddito annuo imponibile complessivo comprensivo dei redditi esenti per legge da IRPEF ovvero soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva dell'intero nucleo familiare, incluso il richiedente (art. 76) (1) euro 6639,00

Generalità e reddito imponibile dei componenti della famiglia anagrafica (da intendersi convivente art. 79 c.1 lett.B) euro 0,00

NUCLEO FAMILIARE:

SPAGNOLI DELFINA 30/01/1965 NAPOLI SPGDFN65A70F839S RICHIEDENTE 6639,00 EURO

CASTELLI ANDREA 18/07/1991 NAPOLI CSTNDR91L18F839M FIGLIO 0,00 EURO

Autocertificazione dei redditi (art. 79 c.1 lett. C):

Il/la sottoscritto/a dichiara che il reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2017

Per l'istante è di euro 6639,00

Per i familiari conviventi euro 0,00

E così in totale euro 6639,00

Il/La sottoscritto/a dichiara che la somma del reddito imponibile dell'istante più quello dei suoi familiari conviventi è quindi, inferiore all'importo previsto dall'art. 76 e 77 del T.U. n. 115/02. (2)

Impegno a comunicare le variazioni di reddito (art.79 c.1 lett.D):

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine, rilevanti ai fini della concessione del beneficio.

Enunciazioni utili ed indicazione delle prove per consentire di valutare la non manifesta infondatezza della richiesta (art. 122):

ricorso – previa sospensione o, comunque, concessione di provvedimenti cautelari, con contestuale istanza cautelare ed istanza ex art. 151 c.p.c. - per l'annullamento di atti e provvedimenti adottati dal Miur, avente ad oggetto il **reclutamento a tempo indeterminato del personale docente (concorso semplificato docenti 2018)**, nella parte in cui non si prevede la partecipazione a tale concorso dei **docenti diplomati ITP (insegnanti tecnico pratici)** non abilitati, non inseriti nelle GAE e/o nella seconda fascia d'istituto entro il 31/05/2017 e non specializzati sul sostegno.

Resistenti: MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore* in carica, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi, n. 12.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA (C.F. 80039860632), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Via Ponte della Maddalena, 55, 80142 Napoli.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (C.F. 97254200153) in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Via Polesine, 13 – 20139 – Milano.

Potenziati controinteressati: tutti i candidati ITP che hanno presentato regolarmente la domanda di partecipazione al concorso su istanze on line nei termini previsti dal bando, per le classi concorsuali e posti di sostegno della SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO e per le regioni scelte dagli odierni ricorrenti, e che, in virtù dell'inserimento dei suddetti ricorrenti nelle graduatorie regionali per le quali hanno presentato domanda, sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) e scavalcati in graduatoria per punteggio dai ricorrenti per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

Prove:

- copia dei provvedimenti impugnati (**D.M. n. 4907/2019 del 19/02/2019; DM n. 4380/2019 del 13/02/2019; Decreto Legislativo n. 59 del 13/04/2017, G.U. n. 112 del 16/05/2017, Suppl. Ordinario n. 23, il Decreto Ministeriale n. 995 del 15/12/2017, G.U. n. 33 del 09/02/2018, il Decreto Dipartimentale n. 85 del 01/02/2018, il Bando di Concorso G.U. n. 14 del 16/02/2018**);

- DM 30 gennaio 1998 con elenco dei diplomi ammessi per diventare ITP;

- ordinanze del Tar di Trento nn. 00022/2016, 00020/2016 e 00021/2017;

- sentenze brevi del Tar Lazio nn. 12347/2017, 12643/2017, 12353/2017;

documenti di cui i ricorrenti intendono avvalersi in giudizio:

- copia del diploma di maturità tecnico/professionale;

- copia della domanda cartacea di richiesta di partecipazione al concorso con contestuale diffida e ricevute di ritorno di avvenuta consegna;

- bonifico di 5,00 euro per la partecipazione al concorso;

- graduatorie d'istituto.

C H I E D E

L'ammissione al patrocinio a spese dello stato per: L'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO DINANZI AL TAR LAZIO PER ANNULLAMENTO DI D.M. CHE NON CONSENTONO LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DOCENTI SEMPLIFICATO 2018 .

Roma

Firma



Documento: C.I. n. AU1414811
rilasciata dal comune di NAPOLI (NA)

Per autentica

Avv. Marianna Vetrano



Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Tutto ciò premesso e dichiarato, il/la sottoscritto/a istante autorizza il difensore delegato al trattamento dei dati personali riportati nella presente istanza, essendo informato dei poteri e delle facoltà riservati dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive.

Firma



(1) Qualora il richiedente sia cittadino extracomunitario deve ai sensi dell'art. 79, co,2, DPR 115/2002 produrre l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare che attesti i redditi prodotti all'estero;

(2) Sanzioni (art. 125).